

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Incidente sul modo d'intendere la portata della votazione degli emendamenti Cataldi e Doria — Parlano il senatore Sclopis, il ministro delle finanze e il senatore Gallina — Considerazioni del senatore Sclopis in risposta al discorso del ministro delle finanze pronunziato ieri — Appunti del senatore Mameli sulla redazione dell'emendamento Gallina — Dichiarazione e schiarimenti al proposito del senatore Gallina — Parlano il ministro delle finanze, il senatore Giulio, e il ministro di grazia e giustizia — Redazione dell'emendamento Gallina, fatta dal senatore Imperiali, acconsentita dal proponente — Sotto-emendamento proposto dal senatore Sclopis — Parole dei senatori Manno, Cataldi e Sclopis sull'ordine della votazione — Nuova redazione dell'emendamento Gallina da lui stesso proposta — Rigetto dell'emendamento Gallina — Parla il senatore Imperiali — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 1 ministeriale — Emendamenti dell'ufficio centrale e del senatore De Cardenas al paragrafo 2 dell'articolo 1, combattuti dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei paragrafi 2 e 3 — Aggiunta a questo paragrafo proposta dall'ufficio centrale — Discorso del ministro di grazia e giustizia a confutazione di quest'aggiunta — Risposta del senatore Mameli — Emendamento a quest'aggiunta del senatore De Cardenas, il quale non è appoggiato — Rigetto dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Emendamenti del senatore Persoglio al paragrafo 4 dell'articolo 1, combattuti dal ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione al riguardo del ministro delle finanze — Risposta del senatore Persoglio — Rigetto degli emendamenti del senatore Persoglio ed approvazione del paragrafo 4 e dell'articolo 1 nel suo complesso — Proposta di un articolo addizionale dell'ufficio centrale — Dichiarazione e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia in ordine al detto articolo addizionale — Parole in proposito del senatore DeFerrari, dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia, e dei senatori Mameli e Pinelli.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e delle finanze, e più tardi interviene pure il ministro dei lavori pubblici.)

PALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale, non essendovi osservazioni, viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione della tassa dell'interesse, rimasta ieri in sospenso sull'articolo 1.

La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori. Per me credo ventura che ieri l'ora tarda abbia interrotto il corso della nostra discussione, perchè altrimenti se avessi dovuto prendere la parola e rivolgermi a voi, che eravate sotto il fascino della brillante eloquenza spiegata dal presidente del Consiglio, avrei dovuto più che ragionevol-

mente temere che le mie povere parole non giungessero sino alle vostre orecchie, preoccupate, come dovevano essere, da quella eloquenza, cui sono io il primo a rendere tributo.

Ora però io mi farò ancora a svolgere alcune considerazioni sulla materia che ci occupa; ma prima di entrare in questa materia conviene, o signori, che io mi soffermi un momento sopra una teoria relativa all'effetto della votazione che è stata per due volte accennata dall'onorevolissimo presidente del Consiglio, ed è che, in seguito al voto che avete dato sui due emendamenti che vennero ieri in discussione, l'opinione del Senato si fosse già in certo modo pronunciata, e i senatori che avevano votato contro quegli emendamenti, avessero preso un impegno morale di sostenere la tesi contraria. (*Segni di denegazione del presidente del Consiglio*) Mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio sostenesse che, avendo respinto gli emendamenti, s'intendesse che l'opinione contraria era stata accolta; io desidero di essere illuminato a tale riguardo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho detto che credeva che il Senato, avendo respinto la proposta dell'onorevole Cataldi che voleva che fosse stabilito un limite, tanto per l'inte-

resse civili, quanto per l'interesse commerciale, avesse in certo modo dichiarato che non dovesse esservi questo limite generale: non saprei dare un altro valore a questo voto. Ciò non toglie però che i signori senatori possano, dopo ammessi o respinti altri emendamenti, votare o no per la legge; ma il fatto che il Senato si è pronunziato contro il limite dell'interesse in modo assoluto, mi pare acquistato alla discussione, come pure mi pare acquistato alla discussione il fatto che il Senato non credeva dovesse lasciare libero assolutamente l'interesse commerciale, e stabilire un limite all'interesse civile come proponeva l'onorevole Doria.

Questi due fatti mi paiono acquistati: non saprei, ripeto, qual altra interpretazione dare. Rimane poi interamente svincolato il voto di tutti, rispetto all'emendamento del senatore Gallina, appoggiato in massima, se non nei suoi particolari, dall'onorevole Sclopis; ma rispetto agli altri due voti non crederei che il Senato dopo avere dichiarato che non vi sarà limite, possa ragionevolmente poi stabilirne uno qualunque sia per tutti.

GALLINA. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il Senato è padrone di modificare questo voto; ma credo che ragionevolmente non si possa dare ai due voti di ieri un'altra interpretazione.

SCLOPIS. Prego l'onorevole Gallina, che ha domandato la parola, di riprenderla contro le spiegazioni date dal signor ministro, perchè ciò non stabilisca un precedente, che quando si è votato un emendamento si sia pregiudicato il voto legislativo della legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Prego il senatore Sclopis di non credere che con un antecedente voto per un emendamento possa essere vincolato un senatore qualunque a votare contro od in favore della legge.

Voterà contro o voterà in favore anche nel voto definitivo; solo dico che se una nuova proposta di limitazione si presentasse, questa sarebbe già stata antecedentemente respinta col voto contrario all'emendamento Cataldi.

GALLINA. Ho domandato la parola appunto per mettere in armonia queste dichiarazioni che ora sono fatte sul modo d'intendere la votazione che ha avuto luogo ieri.

Mi pare che l'eccezione per una parte che l'onorevole presidente del Consiglio fa al senatore Sclopis, e dall'altra quella che fa relativamente all'emendamento da me proposto, e che è ora in discussione, non stanno troppo d'accordo, e mi spiego.

Se nel suo modo di vedere la questione di un limite dell'interesse è pregiudicata, se la maggioranza che si è dichiarata contraria agli emendamenti i quali stabilivano un limite, ancorchè non sia quello che io ho proposto per i crediti ipotecari, ma più ampio, se questa maggioranza si è spiegata, e non vuole rinvenire (parliamo in termini logici, non del fatto: anche chi ha dato un voto in un senso può darne uno in un

altro contrario, come diceva testè il presidente del Consiglio), ma dico, logicamente parlando, se noi riteniamo acquistato alla discussione questo punto che chi ha votato contro un limite qualunque d'interesse, votò contro gli emendamenti rigettati, io posso ritirare il mio emendamento...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ma no, mi scusi...

GALLINA. Mi perdoni un momento, io posso ritirare il mio emendamento, o non me ne cale gran fatto, avendo detto che ne avrei proposto un altro in altro tempo; ma dico che, se si estende la votazione oltre al fatto speciale degli emendamenti proposti, senza nè restrizione, nè ampliamento, è pure rigettato il mio emendamento che propone un limite d'interesse, vale a dire non propone nessuna innovazione, tende a conservare un limite d'interesse legale quale è stabilito dalla presente legge; il quale limite d'interesse si trova inferiore ancora a quelli che furono rigettati dal Senato: la maggiore include la minore.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Mi scusi; è tutto il contrario. Nel sistema parlamentare si mette prima ai voti l'emendamento più largo, rigettato il quale, se ne può proporre un altro più ristretto; rigettato il secondo, se ne propone anche un terzo, e via via.

L'emendamento più largo era quello del senatore Cataldi, che voleva un limite per tutti gli interessi, quindi veniva l'emendamento del senatore Doria, che voleva un limite per i contratti civili, poi l'emendamento del senatore Gallina, che vuole soltanto un limite per i contratti ipotecari. Non vi è vincolo morale alcuno per i senatori che hanno votato contro gli emendamenti Doria e Cataldi di votare in favore dell'emendamento Gallina: si capisce perfettamente che si possa non volere un limite per tutti i contratti civili, e si possa volere un limite per i contratti ipotecari. Questo è perfettamente logico; come mi pare logica la traccia dal Senato seguita, avendo esso preso a discutere successivamente gli emendamenti più larghi, e quindi gli emendamenti più ristretti, dei quali, il più ristretto è l'emendamento Gallina che è ora in discussione, e intorno al quale la questione è perfettamente libera.

GALLINA. Io sono perfettamente di questa opinione; semplicemente le osservazioni fatte parevano alquanto discordi: ma per non complicare una questione gravissima, ritiro qualunque osservazione emessa intorno all'estensione a darsi al voto del Senato.

PRESIDENTE. Appunto mi parrebbe inopportuno di prolungare una discussione nella quale si venisse a contendere che ogni senatore non abbia libero il suo voto sino all'estremo momento; sicuramente i ragionamenti sono di norma in una discussione, ma vi sono anche delle impressioni legittime, le quali all'ultimo punto possono determinare il voto.

SCLOPIS. Dichiarava ieri il signor presidente del Consiglio che si sarebbe attenuto non più alle teorie ma alle risultanze dei fatti, ed ha esaminati vari risul-

tati di fatti, i quali appoggiavano, a suo credere, l'opinione del Ministero. Bramerei di richiamare una parte di questi fatti ad esame, e considerandoli sotto il mio punto di vista, credo che la valutazione di essi non indebolisce l'assunto che io mi sono proposto di difendere.

Dapprima si è detto che se la piccola proprietà avrebbe da soffrire dall'usura eccessiva, anche la grande proprietà ne ha da soffrire. In questa parte sono perfettamente d'accordo. Soltanto, come vi diceva ieri l'altro, per la grande proprietà siccome ci è un invito a grandi risorse, siccome ci è una facilità di grandi guadagni, così la concorrenza si stabilisce più largamente; che quanto alle piccole proprietà non fosse altro che per la difficoltà che ci sarebbe di curare la percezione degli interessi e la restituzione del capitale, è difficile che si chiami sopra tanti mercati differenti l'affluenza di fondi considerevoli, e da questo lato mi pare che la condizione della piccola proprietà è meno bene, è meno peggio, se si vuole, della grande proprietà. I piccoli proprietari sono divorati attualmente, e lo sono non solamente dall'usura legale e apparente, ma lo sono dalla usura palliata, con quella triste complicazione e di aggi, e di provvisioni, e di titoli i quali si danno ad un valore che realmente non hanno.

Ma quando noi avremo approvata la legge quale ci viene proposta, crediamo noi che il tasso a cui giungerà la media proporzionale degli impieghi dei capitali presso questi piccoli proprietari sarà poi molto al di sotto della cifra che ieri accennava l'onorevole presidente del Consiglio, quando indicava come risultato di tutti questi maneggi il 10 1/4, credo, o il 10 1/2 per cento? Egli ha detto, mi pare, che quando si fanno dei cattivi contratti si paga il 10 1/4 o il 10 1/2 per cento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho citato un contratto speciale nel quale il mutuuario aveva ricevuto delle cedole d'Humbrò al pari, quando avevano il corso dell'81 od 82 ed ho fatto il calcolo che l'interesse, che risultava a suo carico era del 10, o 10 1/2 per cento, per la grande proprietà, perchè era un prestito di 180,000 lire.

SCLOPIS. Prendo questo fatto e lo terrò per misura.

Credo che quando la legge sarà passata nei termini in cui è proposta, sarà appunto a circa il 10 per cento che si alzerà il tasso; ed una prova ce la fornisce l'ufficio centrale.

L'ufficio centrale in quell'articolo in cui ha voluto, che ad introdurre un rimedio d'equità, fosse prestabilito, quale elemento fisso, che si fosse raggiunto il doppio della tassa legale, cioè il 10 per cento, e che quando ci sarà il doppio del tasso legale poi concorran anche gli indizi dell'usura palliata, ossia della frode...

JIAMELI. No, no!

SCLOPIS. Allora leggerò l'articolo che parmi stia esattamente nei termini: non desidero altro che di essere esattamente preciso.

* L'interesse dovrà tuttavia essere dal giudice moderato, qualora ecceda del doppio la tassa fissata per l'interesse legale, e risulti inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessivo. »

Dunque si richiede che sia per prima base il 10 per cento; dunque si richiede che vi sia una lesione enorme oltre il 10 per cento; sino al 10 per cento si ammette indistintamente, non ci può essere querela di lesione, così suonano le parole dell'articolo. Dunque l'ufficio centrale nella sua relazione, dietro le informazioni che ha raccolte, ha riconosciuto che probabilmente questa sarà la base più o meno comune delle contrattazioni; dunque l'ufficio centrale ha già ammesso come base che si possa giungere senza possibilità di muovere querela sino al 10 per cento, quello che vuol dire un mezzo per cento di meno di quei contratti così gravosi e così legittimamente denunziati dall'onorevolissimo presidente del Consiglio. Parto da questa base, e dietro i risultati della relazione dell'ufficio centrale, stabilisco che la presunzione che si ha che questo interesse si alzi al 10 per cento, mi pare il tasso inconcusso. Parlando di casi ipotetici non si può procedere che per via di presunzione; ma la presunzione la quale è stabilita legalmente, la quale è accolta in seguito ad informazioni raccolte imparzialmente ha un gran peso; nello stesso modo che nelle antiche leggi si stabilivano i limiti della lesione enorme e della lesione enormissima secondo le varie circostanze di eccedenza.

Così l'attuale ufficio centrale ha fatto ragione di quello che crede che naturalmente, se non equamente, si possa ottenere dal frutto del danaro e l'ha stabilito sino al 10 per cento; dopo ha dato possibilità di riduzione. Così provvede l'articolo.

Quando noi difendiamo ciò che ci pare essere l'interesse della piccola proprietà, noi non ci commoviamo solamente per le circostanze tristi in cui si aggirano quelle classi dei nostri concittadini; ma noi consideriamo anche un altro elemento, noi consideriamo l'elemento del numero. Una legge produce un effetto tanto più sensibile, commuove tanto più la fibra popolare (quando dico popolare non è che io parli di popolarità, parlo della massa generale, di ciò che si chiama popolo, cioè delle classi lavoranti e proprietarie in grado più o meno utile), noi veniamo a colpire questa fibra nella misura che più si estende. Ora vediamo, o signori, in che proporzione stiano i mutui di piccole somme verso i mutui di somme maggiori. Di là trarremo il solo elemento plausibile su cui noi possiamo stabilire anche un calcolo di presunzione.

Disgraziatamente finora nel nostro paese non si sono pubblicate che poche statistiche civili, e l'ultima giudiziaria non va al di là del 1850, e per maggior disgrazia in questa parte la statistica non si è potuta condurre che per l'anno 1849; ma tuttavia la statistica dell'anno 1849 ci darà a un dipresso la misura di ciò che accadde in tutti gli altri anni. Non sono occorsi di poi innovazioni notevolissime; e l'anno 1849 non è stato nemmeno uno di quelli in cui si possa credere che lo spostamento

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1857

di queste proprietà sia stato maggiore. Il risultato della statistica è il seguente. Mi duole di dover occupare il Senato di cifre, ma lo farò il più brevemente possibile. La statistica annovera il numero degli atti e non delle

somme che si sono imprestate; e tutti sono atti notarili, perchè i mutui che si fanno privatamente, da mano a mano, non cadono sotto l'ispezione statistica. Ecco:

Totale generale per l'anno 1849 della quantità dei mutui contratti in tutto lo Stato, per atti notarili.

M U T U I															
Di lire 500 o meno		Da lire 501 a 1000		Da lire 1001 a 2000		Da lire 2001 a 5000		Da lire 5001 a 10,000		Da lire 10,001 a 50,000		Da lire 50,001 a 100,000		Oltre le lire 100,000	
Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione		Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione		Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione		Con ipoteca, pegno, fideiussione o anticresi		Senza ipoteca o altra cauzione	
7382	601	3771	222	2263	155	1566	79	579	14	318	2	33	3	3	1
16,989 contratti															

Voi vedete, o signori, che il totale degli atti di mutuo è stato in quell'anno di 16,989 e che i mutui ipotecari di lire 500 e meno di lire 501 a 1000, sommano a più di 11,000, quello che vuol dire che stanno al totale come 11 a 17.

E più si va in su, più si progredisce nelle cifre, meno si cresce in quantità d'atti, che per le più elevate somme si riducono a poche unità.

Che cosa prova questo, o signori? Questo prova che la nostra legge va a colpire precisamente tutte queste masse, va a stabilire un aumento di interesse che affice i mutui di 500 lire e meno, di 500 lire a 1000. Questo mi pare un elemento degno di essere preso in seria considerazione quando si tratta di agire immediatamente sopra una massa così forte di mutuatari e di capitalisti.

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha parlato dello sminuzzamento delle proprietà e delle conseguenze che ebbe. Questo sminuzzamento, lo sappiamo tutti, non dipende dal fatto dell'uomo, non dipende nemmeno dalle vicende particolari del raccolto, dalle crisi, dalle stagioni buone o ree, dipende in gran parte dal fatto della nostra legislazione.

Io opinai, fino da quando si trattava della compilazione del Codice civile, perchè si allargasse quanto più fosse possibile ogni mezzo di dividere giustamente le proprietà fra i vari cittadini.

Io ho sostenuto qui in Senato la tesi dello svincolamento dei maggioraschi, dei fidecommissi, e per conseguenza non posso lagnarmi dell'effetto di questo sminuzzamento. Io credo che al punto cui è ora condotto conviene di mantenerlo, ma penso che conviene anche di cercar di evitare che si accresca di più, il che potrebbe produrre dei danni, come si è anche osservato altrove, ove queste leggi furono spinte oltre i limiti ragionevoli, quali sono quelli che esse hanno toccato fra noi. Le cause principali per cui i piccoli proprietari contraggono debiti che furono ieri indicate dal signor ministro sono appunto quali esso le ha descritte.

Quantunque io non abbia mai avuto l'onore di essere sindaco di un comune, e non abbia la fortuna di essere un gran proprietario, e per conseguenza non mi trovi in frequente contatto con molte di quelle persone che potrebbero darmi dei lumi, tuttavia per essermi trovato avvolto in affari di molti individui, di molti particolari che toccavano a questa materia, ho dovuto

acquistare qualche esperienza. Epperò convergo col signor presidente del Consiglio che queste cause sono inerenti, inevitabilmente, alle condizioni dei contadini, che la legge non ci ha che fare. Unicamente osservo che ieri forse gli è sfuggita una delle cause principali per cui si contraggono questi debiti che è la triste circostanza delle successioni.

Quando si deve pagare il diritto di successione, quando si deve procedere alla divisione, allora bisogna ricorrere agli usurai, perchè non si possono spezzare i fondi a volontà, per far fronte alle spese urgenti, e molte volte è forza fare delle rimesse di fondi per aggiustare differenze od operare conguagli.

L'onorevolissimo presidente del Consiglio ci ha parlato delle migliorate condizioni dei contadini in varie parti dello Stato, e veramente in questi ultimi anni, notevolmente in certe provincie, si è progredito grandemente; ciò è stato la conseguenza della mancanza assoluta dei raccolti in una parte, e di un raccolto, non dirò esuberante, ma mediocre in un'altra parte, dove i prezzi delle derrate, come delle uve, sono cresciuti ad un tasso prodigioso. Ciò vuol dire che nei paesi dove ci è stato questo beneficio sicuramente in pochi anni si è colle rendite di un fondo recuperato per lo meno il prezzo del fondo medesimo.

In altre provincie si sente ancora il peso di questa diffalta e le contrattazioni lo dimostrano, perchè i prezzi dei beni si sono inviliti. È vero che i Piemontesi, i Liguri, i Savoardi hanno molte abitudini di moderazione che li onora; le nostre popolazioni agricole sono anche molto commendevoli sotto questo rapporto, e non è d'oggi che questo merito in esse si riconosce.

Uno statista piemontese, di cui ricorderò sempre il nome con infinita riconoscenza e con grande ammirazione, il conte Prospero Balbo in una sua memoria sulla *fertilità del Piemonte* diceva: « un popolo che usa granturco e risparmia il frumento, è da lodarsi per la sua moderanza, non da vantarsi per la sua ricchezza; » questo diceva il conte Balbo in una memoria dettata sul principio del secolo, poi rifatta verso il 1820, ed oggi ancora si potrà dire che molta moderazione è nei nostri contadini, che si saranno in qualche parte migliorate le condizioni, ma che non soverchia in essi la ricchezza.

I contadini, diceva ieri il signor ministro delle finanze, meglio edotti conosceranno il vantaggio di questa legge, perchè non avranno più quella specie d'inganno, quella specie di fantasma che oggi li illude, quando credono di dare poco, ed invece corrispondono molto e infine sono rovinati. A questo argomento mi pare che risponda in parte ciò che ebbi l'altra volta l'onore di dirvi, cioè che se possiamo avere una concorrenza permanente nelle piccole località, o almeno nei centri secondari, scomparirebbe questo timore. Ma fintanto che non abbiamo questa concorrenza, fintantochè noi sappiamo che ci sono veri usurai, i quali, divisi e stabiliti in vari circondari segnati sulla faccia del paese, eserci-

tano quello che si chiama usura enormissima, temo che da un lato si alzi il tasso sotto l'egida della legge, l'interesse sia al 10 per cento, e dall'altro in certi locali particolari vi sia l'aggiunta della corrispondenza illecita; ecco quello che temo perchè non vi è una bastevole concorrenza. E ripetiamolo pure a sazietà finchè non sarà dimostrato che questa concorrenza può essere, non sarà dimostrato che questa concorrenza esiste, non potrà essere tranquilli che il mercato sia in tali condizioni da dare misura ragionevole di buon andamento.

Ma sul finire del suo brillante discorso il presidente del Consiglio ci diceva: l'esempio che voi avete portato di quella lentezza colla quale in Inghilterra si è proceduto, è un esempio che prova nulla; nella scienza quando si giunge ad un risultato definitivo non si riproducono le esperienze che si sono fatte per ottenerlo. È verissimo, nella scienza non si riproducono, ma l'arte del Governo è dessa un semplice postulato di scienza, o non è per ventura o disgrazia una esigenza di pratica? Quando si tratta di applicare anche una verità sopra un corpo morale, il quale non sia ancora in caso di riceverla tutta, allora convien fare come il medico, il quale sa che per vincere una data malattia ci vuole una data dose in totale di un farmaco, ma ripartisce questa dose, ma attende che la resistenza sia attenuata, prepara l'ammalato per gradi.

Si è parlato di sir Roberto Peel. Quel nome venerato ad ogni tratto è ricordato nella nostra discussione. L'onorevole presidente del Consiglio divide in sir Robert Peel l'uomo del passato dall'uomo degli ultimi anni della sua vita, e credette che la fama di quello statista sarebbe molto maggiore, se invece di avere progredito con una certa lentezza, con una certa esitazione, fosse più prontamente venuto agli ultimi intenti. Io credo che non si possa fare questo giudizio. Io non penso che si possa fare questo rimprovero; io ritengo che in Inghilterra appunto si è proceduto con quel riguardo col quale si deve procedere in questa materia, vale a dire di non urtare troppo la sensibilità presente dei corpi sui quali si vuole adottare il rimedio. E poi, o signori, sarà lode, sarà biasimo di sir Roberto Peel, ma è stato il principio della sua condotta politica quello di andare con molta temperanza, di andare molto rimossamente.

Nell'ultima lettera che egli diresse ai suoi committenti di Tamworth che si può dire l'apologia della sua condotta passata, e in certo modo quasi il suo testamento politico, vi ha una frase, la quale mi pare possa applicarsi molto bene alla nostra circostanza per la parte morale.

Si legga dunque nella lettera suddetta scritta da Drayton Manor il 15 luglio 1847, che, come dissi, è l'apologia dei principali punti della vita politica di quell'illustre ministro, e si troverà non già un rammarico di essere andato a rilento, ma una raccomandazione continua della prudenza. Egli dichiara di *avere agito*, cito le sue parole testuali, *colla riserva e colla circospezione che rendono le riforme permanenti rendendole prudenti.*

Notate, o signori, senza prudenza non vi è permanenza, lo dice Robert Peel, quella riserva e quella circospezione, *che sono assolutamente necessarie in tutte le occasioni in cui od il bene pubblico od interessi estesi e complessi sono in questione.* Sembra che egli abbia preveduto il nostro attuale dibattito.

In questi casi non solo di bene pubblico, ma d'interessi estesi e complessi, bisogna andare a rilento, quand'anche si abbia la convinzione che si potrebbe dare un rimedio più pronto, poichè è necessario temperarlo affinché il paziente non sia troppo agitato dalla misura che gli si vuole applicare. Quindi, con mio sommo rincredimento, poichè bramerei sempre di essere d'accordo col signor presidente del Consiglio, e col timore di aver abusato troppo della vostra sofferenza, io debbo dire che persisto nella mia prima opinione, che desidero che si dia piena libertà d'interesse a tutto ciò che è commerciale e civile, perchè attualmente non ammetto più questa distinzione: in un paese dove è permesso a tutti di trarre cambiali e di firmare biglietti all'ordine siamo tutti commercianti; ma credo che si debba fare una eccezione per i crediti ipotecari, un'eccezione che vorrei portasse in sé un aumento discreto della tassa attuale; nella speranza che in capo ad alcuni anni si possa anche questa togliere e far entrare questa parte di crediti nel sistema di tutti gli altri.

Io non mi lusingo, o signori, che le mie parole possano avere l'effetto di smuovere le convinzioni degli altri colleghi che rispetto altrettanto quanto io mi tengo fermo nelle mie; ma ho creduto di dover ripetutamente prendere la parola in questa discussione perchè vedo dei grandi interessi compromessi, perchè scorgo una certa inquietudine intorno a noi; infine perchè credo che tutto quello che si dice in questo recinto non sia assolutamente per contribuire alla discussione, che non avrebbe sicuramente bisogno dei miei scarsi lumi, ma sia anche per far atto di presenza verso i nostri concittadini quando si tratta di una materia che può avere un avvenire almeno dubbioso, e nel mio senso, non scevro di gravi pericoli.

MAMELI. Domando la parola.

Il modo con cui sono formulati gli articoli proposti dall'onorevole Gallina, può evitare diversi dubbi, che debbono essere chiariti prima che vengano posti a votazione, avvertendo ancora che sarebbe forse più opportuno che si votasse prima la massima, colla riserva di redigerli poi in miglior forma.

Infatti l'articolo 1 parla dei crediti ipotecari in genere, senza distinguere quelli che hanno ipoteca convenzionale, dagli altri garantiti da ipoteca legale o giudiziale. I crediti puramente chirografari possono convertirsi in ipotecari per sentenza, oppure colla semplice ricognizione o giustificazione d'una scrittura privata in giudizio. Inoltre si parla per incidenza della forma delle scritture dei crediti, mentre deve questa idea esprimersi in modo dispositivo, in un articolo o in un'alinea.

GALLINA. Io mi accordo ben volentieri coll'onorevole proopinante, presidente dell'ufficio centrale, circa le

osservazioni che ha creduto dover sottoporre a questo riguardo intorno all'emendamento da me proposto. Egli volle certamente dire che facevò questi appunti a guisa di semplice osservazione, non per modo di censura; ma tanta è la venerazione che porto a personaggi sperimentati nelle materie legali quando si tratta di discussioni di diritto o di punti legali, che accetto colla più grande soddisfazione anche le loro censure quando ci rimettono nella buona via, che ci conduce allo scopo voluto.

Questo emendamento fu improvvisato. Io stesso avrei proposto che si fosse discusso in massima affinché le espressioni che lo debbono regolare per far parte di una legge, fossero meditate, esaminate, e coordinate col principio che si propone. Per conseguenza non solo io mi accordo intieramente colle osservazioni che mi sono state fatte, ma ringrazio eziandio l'onorevole proopinante di avere prevenute quelle che io stesso voleva fare.

PRESIDENTE. Non domandandosi ulteriormente la parola verrebbe in discussione l'articolo proposto dall'onorevole Gallina.

Lasciorò giudice il Senato se sia di tutta convenienza l'adottare il sistema di votare in massima, perchè mi pare che già il Senato abbia altre volte riconosciuto, che il solo modo di votare una massima sia quello di trovarla espressa nei termini che daranno norma alla sua applicazione. E ciò osservo tanto più (senza entrare però nel merito della proposta che non tocca a me discutere), in quanto che mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Mameli, abbia una singolare importanza per dare intelligenza del concetto dell'emendamento del senatore Gallina; perocchè, come notava il senatore Mameli, vi si accennano i crediti chirografari, i quali per sentenza di tribunali diventerebbero crediti ipotecari.

Ora non è specificato nell'emendamento se questo credito goda del beneficio del sei oppure si limiti al cinque. Mi pare, dico, che questa circostanza sia di grandissimo rilievo, e che quindi sarebbe forse bene che il senatore Gallina avesse la bontà di spiegare in proposito il suo concetto onde il Senato possa avere un'idea chiara del valore e della convenienza dell'emendamento, che sta per essere messo in votazione.

GALLINA. Il concetto dell'articolo 1 del progetto di legge che vi ho proposto è molto complesso, come ciascuno ha potuto di leggieri osservare.

Il Senato ha già riconosciuto che era molto conveniente di dividere la materia contemplata in quest'articolo: esso ha creduto bene che in una parte si lasciasse quanto riguarda i crediti ipotecari, e nell'altra si venisse alla distinzione dei crediti commerciali.

La complessività della materia di quell'articolo fu quella che mi spinse a proporre nel mio emendamento la divisione dell'articolo in due parti. Quindi l'emendamento deposto sul tavolo della Presidenza è intitolato: « emendamento all'articolo 1 del progetto ministeriale, in due articoli distinti. »

Articolo 1. Per i crediti ipotecari l'interesse rimane determinato al 5 per cento.

Questa prima parte dell'articolo, che forma un articolo da sé ma che riguarda un articolo del progetto ministeriale, secondo me, è espressa con tutta semplicità, e credo che la votazione o reiezione di essa possa avere luogo senza impingere in nessuna contraddizione, in nessuna difficoltà relativamente alla sua esecuzione.

Viene dopo il secondo articolo; l'osservazione fatta ora dal signor relatore dell'ufficio centrale e dal presidente del Senato, hanno tratto specialmente alle due parti cui si riferisce l'articolo primo, i crediti chirografari in materia civile, ed i crediti commerciali; ma probabilmente anche i crediti commerciali si potranno ridurre in crediti ipotecari.

Una voce. Sicuramente.

GALLINA. Non è solamente ciò, ma il credito in sé dalla sua origine si deve riguardare se è credito di natura ipotecaria: almeno i legali dividono quest'opinione.

Se viene a cambiare di natura, i tribunali giudicheranno come si applica la legge, ed io non ho avuto in pensiero di esporre un giudizio sopra quel sistema non già come giudice, ma come semplice membro di questa Assemblea che discute.

Non mi azzardo di esprimere un sentimento il quale mi dia l'apparenza di giudice in questioni legali; dico solamente che l'articolo primo da me proposto, non impinge in veruna difficoltà sostanziale, non può limitare in nessun modo la votazione del Senato per timori o per paure qualunque, e sarò molto riconoscente al relatore dell'ufficio centrale, ed a qualunque dei giureconsulti e dei magistrati che onorano la magistratura ed il Senato, che qui sono presenti, di parteciparmi le loro assennate osservazioni in una parte che conosco gravissima e difficilissima...

Una voce. Domando la parola.

GALLINA... e lo dico, o signori, non scavra di inconvenienti.

Questi emendamenti si discutono, e sono una materia legale e una materia legislativa; dopo che sono ammessi, si trova che non producono forse tutto quel bene che si voleva.

Torniamo sempre a quella benedetta Inghilterra, maestra in queste materie. In Inghilterra gli emendamenti non si improvvisano; un Comitato li esamina; anzi, prima di ammetterli, li fa esaminare da giureconsulti appositi per questo oggetto che non sono membri della Camera. Ciò sia detto per transazione.

Ritornando al mio punto, io ripeto che tutto l'articolo mi pare abbastanza esplicito per poter essere votato: verrà un secondo e vedremo le correzioni che gli si dovrà fare.

PRESIDENTE. Io feci quell'osservazione al Senato, perchè si era fatto parola di un voto in massima, e credeva che con tale formola (salvo che il Senato giudicasse altrimenti) sarebbe stabilire un antecedente gravissimo, e che questo modo di votazione non si dovesse ammettere; ho posto in avvertenza il Senato su questo riguardo, sia anche per doversi mettere in accordo l'articolo secondo coll'articolo primo: naturalmente non ho

più difficoltà di porre ai voti l'emendamento del conte Gallina, giacchè si intende che non sia un voto di massima, ma un voto dell'articolo sul quale si ragiona.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Noi non possiamo ammettere il sistema proposto dal senatore Gallina: esso propone nel primo articolo una cosa che siamo tutti d'accordo ad ammettere, cioè che l'interesse del 5 per cento per i crediti ipotecari, rimanga al 5 per cento.

L'articolo primo dice, l'interesse legale per i crediti ipotecari rimane determinato al 5 per cento, questa è una cosa che non contrastiamo. In che cosa differisce il sistema del senatore Gallina da quello del Ministero? La differenza sta nell'interesse convenzionale dei crediti ipotecari; quindi l'onorevole Gallina esprima chiaramente la sua opinione, e dica « l'interesse convenzionale per i crediti garantiti da ipoteca non potrà eccedere il limite del 5 per cento. »

Questa è la questione sulla quale dobbiamo votare, ma non possiamo votare sopra una questione, che presentandosi come emendamento, non è che la riproduzione della proposta ministeriale.

Credo che sia il caso di far decidere la questione di massima, di sapere cioè se l'interesse debba essere limitato, sì o no, per i crediti ipotecari; quindi debbo pregare il senatore Gallina, perchè il voto sia ben chiaro, di formulare il suo emendamento in altro modo, affinché esso dimostri il punto sul quale vi è dissenso tra il senatore Gallina ed il Ministero; del resto, tutti siamo d'accordo che l'interesse legale debba rimanere al 5 per cento.

GALLINA. Sulla massima del primo articolo non vi è contestazione; essa sta solo nell'articolo secondo, che stabilisce l'interesse convenzionale, dal quale si troverebbe escluso il prestito ipotecario; dimodochè, data l'ammissione del primo articolo, la questione sta nei suoi termini, e sarà all'articolo secondo che si proporranno i sotto-emendamenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando che si voti secondo il progetto del Ministero, poichè questo non è un emendamento, è una riproduzione del progetto ministeriale. Che cosa costituisce la proposta che modifica il progetto ministeriale? È quella che limita l'interesse convenzionale per i crediti ipotecari. Questa si voterà dopo, ma si mantenga il progetto ministeriale per quel tanto che siamo d'accordo.

Se l'onorevole Gallina consente col Ministero sul principio di mantenere un interesse legale ed un interesse convenzionale, si cominci a votare l'interesse legale e convenzionale, quindi venga la proposta del senatore Gallina, che per i crediti ipotecari l'interesse convenzionale non dovrà superare il 5 per cento, e così la votazione sarà chiara, schietta, e ciascheduno potrà dare il suo voto con piena conoscenza di causa.

IMPERIALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata domandata dal senatore Giulio.

GIULIO. Dopo le spiegazioni date dal presidente del Consiglio non occorrerebbe più che svolgessi l'idea che mi si presentava; se il conte Gallina intende, coll'articolo 1 da lui proposto, rendere obbligatorio il tasso legale per i crediti ipotecari, aggiunga la parola *obbligatorio*, e dica: « per i crediti ipotecari è obbligatorio il tasso legale del 5 per cento. » Allora questo primo articolo sarà perfettamente chiaro; ognuno saprà chiaramente quello che vota.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'intenzione dell'onorevole Gallina si è di non aumentare la ragione attuale degl'interessi quanto ai crediti garantiti da ipoteca.

Mi pare che sarebbe semplicissimo di aggiungere un'alinea al paragrafo 3 dell'articolo 1 così concepito:

« Quanto ai crediti però garantiti da ipoteca l'interesse convenzionale non potrà eccedere il limite del 5 per cento. »

Questo mi pare che sia il concetto dell'onorevole preopinante; esprimendolo in tal modo, si potrebbero votare i tre primi paragrafi dell'articolo 1, e quindi si metterebbe a partito quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di osservare che nell'emendamento proposto dal senatore Gallina al secondo alinea è elevato l'interesse legale per i crediti non ipotecari, ma civili, al 6 per cento. Dunque non sta più quel riferirsi al paragrafo dell'articolo ministeriale.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Come è evidente, la distinzione verte tutta sopra la limitazione dei crediti ipotecari.

Mi pare che quest'idea verrebbe chiaramente espressa, siccome proponeva, credo, l'onorevole Giulio, se si dicesse: « l'interesse legale e convenzionale per i crediti ipotecari non potrà eccedere il 5 per cento. » Così si muta nulla al concetto dell'onorevole Gallina. Ma, ripeto, noi non possiamo ammettere questo modo di votazione perchè ci costringerebbe a votare contro una cosa che siamo disposti ad ammettere, e che non è un emendamento.

Noi vogliamo che l'interesse legale rimanga al 5 per cento, non vogliamo la limitazione dell'interesse convenzionale.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Imperiali.

IMPERIALI. Io che mi associo all'emendamento del senatore Gallina vorrei proporre all'onorevole senatore di fare questa redazione giusta la formola data dall'onorevole guardasigilli:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, esclusi però i crediti garantiti per contratto con ipoteca, pei quali si conserva il limite del 5 per cento. »

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Così va benissimo.

SCLOPIS. Domando la parola, unicamente per dichiarare che quando si leggerà l'emendamento del senatore Gallina per metterlo ai voti, io bramerei di farvi un sottoemendamento, che non è che di aumentare la

cifra dell'interesse convenzionale, per essere conseguente a quello che ho detto ieri; bramerei cioè che la cifra dell'interesse pei crediti ipotecari si alzasse al 6 per cento.

GALLINA. Io pregherei il senatore Giulio a volermi dare la formola dell'emendamento da lui proposto, il quale in brevi termini mi pare corrisponda intieramente al mio concetto.

PRESIDENTE. Il senatore Gallina consente a che si segua la proposta del senatore Imperiali la quale è così concepita? (*Vedi sopra*)

SCLOPIS. *Guarentiti per contratto.* I crediti ipotecari possono anche procedere da sentenza. Bisognerebbe mettere « crediti ipotecari. »

Non si devono moltiplicare ancora le parole che introdurranno una doppia significazione.

I crediti ipotecari sia che procedano da atto notarile, sia che procedano da sentenza, hanno tutti la stessa norma e debbono stare alla stessa ragione.

IMPERIALI. Siccome può avvenire che quelli i quali hanno crediti, che sebbene non procedano da atto notarile, e non siano perciò guarentiti da un'ipoteca convenzionale, tuttavia possono divenire ipotecari, in virtù di un'ottenuta sentenza, così riguardo a questi ultimi, acquistando essi la stessa natura che hanno quelli i quali sono stati guarentiti in origine con ipoteca, io sono d'avviso che l'interesse che prima per convenzione si riscuoteva, per esempio, al tasso del 7 per cento, diventando il credito ipotecario, dovrebbe ridursi alla tassa legale del 5 per cento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se il Ministero non fosse nell'intenzione di respingere, come respinge assolutamente, non solo i termini, ma il concetto che contiensi nel temperamento degli onorevoli preopinanti, io osserverei che sarebbe stato meglio che questo fosse stato espresso con un'alinea anzichè con un'eccezione continuativa dell'articolo precedente del Ministero; perchè altrimenti ci obbligherebbe a chiedere la divisione, essendovi nell'emendamento una parte che il Ministero accetta, anzi venne da lui proposta, ed una a cui esso non può assentire.

È però inutile di fare una quistione di redazione, poichè il Ministero non ammette il concetto di quest'emendamento, il quale stabilisce all'interesse convenzionale dei mutui ipotecari una limitazione che vuolsi assolutamente proscrivere, qualunque sia la natura dei crediti o commerciali, o civili, o ipotecari, o chirografari. Io non addurrò i motivi di tale opposizione, perchè essi già vennero e nella discussione generale e nella discussione del primo articolo ripetutamente svolti. Solo mi permetterò di far osservare al Senato una gravissima incongruenza che risulterebbe adottandosi il sistema che io combatto.

Dietro le spiegazioni stesse che diede ora l'onorevole senatore preopinante, si scorge che un credito, per cui l'interesse potrebbe già essere stabilito senza limitazione di sorta, come un credito commerciale, un credito chirografario, dal momento che il creditore dovesse agire

contro il suo debitore e farlo condannare, nascendo dalla relativa sentenza in suo favore una ipoteca, verrebbe a cambiarsi il limite dell'interesse, e mentre egli era stabilito al 6 per cento o a quell'altra rata che si credette giusta, ecco che questo contratto cadrebbe e non potrebbe più produrre che il legale interesse: esorbitanza di cui non avvi esempio; eppure da questa alternativa è impossibile uscire! O si vuole che il credito ipotecario possa produrre interessi illimitati, quando proviene da ipoteca in forza di una sentenza, e allora facilmente si violerà la legge, con lo stipulare un mutuo chirografario a brevissima scadenza, per esempio di quindici giorni, e scaduti questi, il creditore otterrà la condanna, prenderà un'ipoteca generale e avrà un credito ipotecario con interesse illimitato; o si vuol che si adotti il temperamento proposto dall'onorevole senatore preopinante, ed in quel caso noi abbiamo lo sconcio di un contratto, che cambia di natura nella sua esecuzione. Io credo di non aver ad aggiungere altre parole per lusingarmi che quest'emendamento sarà rigettato all'unanimità dal Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Gallina, quale è stato proposto nei suoi ultimi termini dal senatore Imperiali, lasciando a parte le parole « per contratto » per cui non credo che s'insista.

Vari senatori. Domando la parola.

MANNO. Qualunque sia la sorte che può toccare a quest'emendamento, certo è che non può colpire se non il paragrafo 2 del progetto, sia ministeriale, sia dell'ufficio centrale. In conseguenza l'ordine della discussione porterebbe che prima si votino i due primi alinea.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la discussione essendosi rigirata sopra quest'emendamento, i senatori hanno fresca la memoria...

MANNO. L'oscurità che ha coperto questa discussione nacque dalla confusione che si è fatta fra le parole *legale e convenzionale*.

PRESIDENTE. Ma ora è rischiarata. Pare che tutti siano d'accordo...

CATALDI. Io chiederei che non si votasse in complesso, ma che si dividesse, giacchè per una parte potrei forse votare in favore, mentre per l'altra voterei contro: si potrebbe dividere...

PRESIDENTE. Ma come vorrebbe dividere?

CATALDI. Vorrei che prima si facesse la votazione del primo alinea...

PRESIDENTE. Ma se non è che un solo.

SCLOPIS. Ma vi sono due idee.

PALLAVICINO-MOSSI. Io domando si metta prima ai voti il primo alinea dell'articolo ministeriale che dice: « L'interesse è legale o convenzionale. »

PRESIDENTE. Io prego il Senato di ricordarsi che fino dal principio di questa discussione io ho proposto che si mettesse ai voti...

GALLINA. Io stava meditando una correzione al mio emendamento, e questo si accorda coll'osservazione del senatore Pallavicino-Mossi; io proporrei adunque che fosse così espresso...

MANNO e CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Non sta in ciò l'emendamento.

GALLINA. Domando perdono, non ho ammesso il 6 per cento...

(Si scambiano alcune parole fra il senatore Manno ed il presidente del Consiglio sulla redazione dell'emendamento Gallina.)

PRESIDENTE. Io adunque dividerò l'emendamento in quanto alla somma, poichè il senatore Sclopis ha chiesto che si stabilisse il 6 invece del 5 per cento; tuttavia debbo far presente al Senato, che il limite del 6 per cento è stato proposto dall'onorevole Doria e negato dal Senato.

Egli è vero che il senatore Doria non applicava solamente questo limite ai crediti ipotecari, ma ad ogni credito o debito civile che si voglia dire; e che quindi vi è una certa differenza. Riservando dunque il limite, io metto ai voti l'emendamento del senatore Gallina, tal quale fu proposto dal senatore Imperiali, avendo egli a questo aderito.

Darò di bel nuovo lettura dell'emendamento. *(Vedi sopra)*

Chi lo approva si rizzi.

(Non è approvato.)

Ora viene l'articolo del progetto ministeriale. Rileggerò il primo paragrafo:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale. »

Chi intende di approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Viene ora il secondo paragrafo:

« L'interesse legale rimane determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. »

DE CARDENAS. Qui cade l'emendamento proposto dall'ufficio centrale delle parole: *nel 5 per cento all'anno*.

Questa non è che una piccola dilucidazione stata messa nell'emendamento. S'intende che ciò era nella volontà di quello che ha concepito il primo articolo del progetto ministeriale; il non essere però espresso potrebbe forse dar luogo a dei litigi, a dei cavilli. Io dico per far osservare, non sembrando alcuno abbia posto mente a questa piccola variazione.

Nel medesimo tempo osserverò che nel seno dell'ufficio centrale, appoggiandomi all'idea ora espressa dall'onorevole Sclopis, cioè che ormai allo stato in cui siamo non vi ha più vera distinzione tra persone civili e commercianti, io aveva proposto che si sopprimesse intieramente il 6 per cento *commerciale*, lasciando che l'interesse legale fosse eguale per tutti, a meno di una convenzione.

È osservato dai miei colleghi che ciò potrebbe portare qualche inconveniente in via commerciale, se non vi fosse questa diversità delle due tasse legali. Io non ne avrei però parlato, se non avessi udito ora a ripetere la mia idea da persona di me più competente, non es-

servi ormai più distinzione fra il commerciante e il possidente.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Veramente l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale al secondo periodo dell'articolo 1 spiega maggiormente il concetto del progetto del Ministero, però io credo che non sia indispensabile. Quando si dice che l'interesse legale rimane determinato nel 5 per cento in materia civile e nel 6 in materia commerciale, tutti sanno che è interesse annuo. Quindi, ripeto, io non credo che questa spiegazione sia indispensabile; e d'altronde non sarebbe conveniente che per questa spiegazione, che può essere utile, ma che non è però necessaria, si desse luogo al rinvio della legge all'altra parte del Parlamento.

Le spiegazioni d'altronde che si danno quivi in Senato basterebbero in ogni caso per togliere qualunque dubbio, e credo che nessuno vorrà dubitare che quando si è detto il 5 per cento, s'intende all'anno.

Pregherei pertanto la Commissione di non insistere per l'aggiunta di queste parole.

MAMELI. La Commissione non insisterà. Ognuno capisce che il 5 per cento s'intende all'anno.

PRESIDENTE. Si osserva che, essendo nell'articolo stesso la parola *rimane*, è chiaro che si riferisce a ciò che era prima della legge.

Metto ai voti il primo alinea, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'alinea secondo, il quale è nei termini seguenti:

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. »

Chi lo approva si voglia alzare.

(È approvato.)

AUDIFFREDI. Si chiede la controprova.

PRESIDENTE. Chi è contrario voglia alzarsi.

(Si alza un molto minor numero di senatori.)

Rimane evidente che è approvato.

MAMELI. Debbo significare che adesso avrebbe luogo il terzo alinea del progetto della Commissione.

Questo alinea che noi proponiamo adesso verrà per via di emendamento.

PRESIDENTE. Proporrei, se il Senato lo credesse, di votare ancora l'ultimo alinea.

DEFERRARI, relatore. No, perchè essendo stato aggiunto l'articolo che segue, si rapporta a quell'articolo.

PRESIDENTE. Con riserva di mettere ai voti l'accennato alinea, intanto metterò in deliberazione l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

MAMELI. Ho già accennati i motivi, ma vorrei anche svilupparli maggiormente; perciò oso pregare il signor ministro che voglia esprimere prima il suo avviso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Conosco l'emendamento, ma se il relatore dell'ufficio centrale intende di sviluppare maggiormente quest'aggiunta, sentirò ben volentieri quello che crede di aggiungere, riservandomi di combattere quelle addotte nella relazione, e quelle altre che si faranno.

MAMELI. Si sono fatte fin dal primo giorno varie osservazioni a questo riguardo. La discussione sarebbe molto semplificata se io potessi riassumere tutte le ragioni che si potranno ancora addurre contro l'emendamento, e combatterle nel miglior modo che sarà possibile, affinchè, udite le ragioni pro e contra, possa formarsene un più giusto criterio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Duole al Ministero di non poter ammettere l'emendamento sotto forma di aggiunta, che viene proposto dall'ufficio centrale. Il medesimo con tanta eloquenza ed in modo così forbito ha nella sua relazione appoggiato il sistema del libero interesse, che, come ha riscosso l'approvazione generale del Senato, così ha diritto altresì alla gratitudine del Ministero; quindi lo ripeto, mi rincresce sommamente di non poter contraccambiarlo dell'appoggio che ha dato al nostro schema, coll'accettare l'aggiunta da lui proposta. Il Ministero però, dopo lunghe e profonde meditazioni, ha dovuto persuadersi come non possa alla medesima assentire senza che la legge riesca forse più dannosa dello stesso stato attuale delle cose.

L'ufficio centrale ha riconosciuto che non solo i principii di pubblica economia e di giustizia esigono che sia proclamata la libertà dell'interesse convenzionale, ma benanco che al giorno d'oggi è questa libertà divenuta una necessità e per il commercio e per l'industria e per l'agricoltura: preoccupandosi però delle conseguenze che dalla sua attuazione derivare possono, volle impedire i mali che da un subitaneo cambiamento temonsi da alcuno con apporvi una limitazione, e seguì l'esempio dell'insigne abate Vasco, citato già dall'onorevole Sclopis, il quale proponeva nel secolo scorso che si proclamasse la libertà degli interessi, ma che a temperarne e prevenirne ogni pernicioso effetto si ammettesse l'azione in lesione tuttavolta che l'interesse fosse stabilito oltre il doppio di quello corrente generalmente nel luogo del contratto. Su queste orme camminando l'ufficio centrale vuole che, quando l'interesse sia stiputato ad una ragione maggiore del doppio della tassa legale, possano i tribunali, secondo le circostanze, ridurlo a termini di equità.

Io credo che se si accetta questo temperamento, il quale a prima giunta può tranquillare i timorosi che non hanno nella libertà e nelle conseguenze sue quella profonda ed irremovibile fiducia da noi nutrita che siano per scomparire i mali presenti anzichè ingenerarsene dei nuovi, il medesimo avrà un effetto del tutto opposto, poichè esso, a mio avviso, è inutile non solo, ma benanco incontestabilmente dannoso; esso è diffatti inutile, perchè lascia piena libertà nelle stipulazioni degli interessi fino al doppio della tassa legale. Ora dalle stesse osservazioni che venivano fatte nelle scorse sedute, ben si può arguire che rarissimi sono i casi nei quali si con-erranno gli interessi oltre il 10 per cento. Attualmente confesso che spesso accade sia il misero agricoltore e colui che trovasi nella necessità di mutuare denaro obbligato a pagare un interesse maggiore del 10 o del 12 per cento, ma perchè? Perchè esso deve cadere sotto le mani degli usurai, i quali, come egrogia-

mente notava l'onorevole presidente del Consiglio, si fanno pagare non solo l'interesse eccessivo che vogliono ritrarre dai loro capitali, ma benanco il rischio che corrono di essere processati come i violatori della legge e la mercede che hanno a corrispondere agli intermediari che debbono essere impiegati per questa sorte di contratti. Ed invero quanti hanno una pratica degli affari possono accertare che al giorno d'oggi, mutui nei quali siano patteggiati interessi alla tassa legale, non si fanno, ma solo si trovano pagando al 10, al 12, al 15 per cento, perchè mancano gli onesti capitalisti che si contentino di un interesse alla tassa legale, e conviene ricorrere ad usurai indiscreti e rapaci.

Quando invece sia proclamato il principio della libertà, allora se non si potrà ottenere denaro all'interesse del 4 o del 5 per cento, se ne troverà al 6 o al 6 1/2 od al 7, secondo la domanda e l'offerta, uniche norme razionali del prezzo, come delle altre merci, così pure del denaro. Perciò io credo che rarissimi saranno i casi nei quali vi saranno stipulazioni d'interesse al di sopra del 10 per cento; questo non potrà avvenire se non quando vi sia uno il quale abbia a fare una speculazione, che non presenti guarentigie reali e morali, oppure abbia in vista un'industria, un'invenzione, una speculazione talmente proficua, che possa consigliarlo a prendere anco il denaro ad un interesse eccessivo, e per questo tale potrà farsi una stipulazione d'interessi al di là del 10 per cento, così pure potrà farsi quando vi sia chi per particolari sue contingenze abbia estremo bisogno di numerario, e per lui torni meglio pagarne per l'uso un altissimo corrispettivo anzichè rimanerne senza. In ambi questi casi, anche prendendo un capitale ad un interesse maggiore, ne avranno sempre un utile. Però questo avviene raramente, ed io non credo che convenga per essi di scostarsi dal principio proclamato in questa legge e già adottato dal Senato.

Vi ha ancora un'altra ragione, ed è che quando fosse ammessa quest'aggiunta, ne nascerebbe l'inconveniente dell'usura palliata: che cosa farebbero coloro che non volessero stare entro i limiti proposti dall'ufficio centrale? Stipulerebbero il 10 per cento apertamente, e quindi stabilirebbero un altro interesse maggiore in un modo palliato, ed allora avremmo proclamato un principio il quale non produrrebbe l'effetto desiderato, di proscrivere cioè l'usura palliata, ed avremmo alzata la ragione dell'interesse che a poco a poco diverrebbe comune al 10 per cento. E notate, o signori, che ciò sarebbe tanto più a temere, in quanto che l'ufficio centrale propone, che nel caso in cui l'interesse sia stipulato ad un tasso maggiore del 10 per cento, la convenzione dell'interesse non è radicalmente nulla; quello che avesse l'abitudine di addivenire ad usure palliate al di sopra del 10 per cento non incorrerebbe più nella disposizione dell'articolo 17 del Codice penale che si vuole abrogata; tutto il rischio suo sarebbe (dopo avere sostenuta una lite nella quale tenterebbe con tutti i mezzi possibili di raggiungere il suo illecito intento) quello di veder ridotto il suo interesse ad una quota forse ancora

maggiore del 10 per cento, dunque egli è evidente che quest'aggiunta non è necessaria, e non produce alcuna utilità.

Io credo poi che sarebbe dannosa: primieramente perchè, come diceva egregiamente l'onorevole Gioia, se nella legge noi proclamiamo che i tribunali non potranno mai ridurre l'interesse convenzionale allora quando non eccede il doppio della tassa legale, sarebbe tacitamente ammettere che fino al doppio l'interesse non sia eccessivo; e questo potrebbe come regola comune ed ordinaria venirsi con singolare aggravio dei mutuatari a stabilire.

Un altro danno ne avverrebbe, come già fu avvertito da altri, in quanto per ogni contratto nel quale fosse stabilito un interesse maggiore del 10 per cento, si temerebbe che sorgesse una lite, e perciò quelli che hanno capitali a dare a mutuo non oserebbero avventurarsi nemmeno ad una tassa minore del 10 per cento, per la tema che giunta l'epoca del pagamento, il debitore per ottenere una più lunga mora non adduca il pretesto, essere bensì vero che non si è stipulato apertamente che un interesse minore del 10 per cento, ma che però indirettamente fu costretto a pagarne uno maggiore. Che se la legge dichiara che in questo caso l'interesse sia riducibile, il creditore non potrebbe mai essere sicuro di non aver a sostenere una lite. Credo conseguentemente che quest'aggiunta non possa essere accettata.

Io prego l'ufficio centrale di ben riflettere alle conseguenze che ne deriveranno: il suo desiderio di trovare qualche temperamento per impedire gli abusi della libertà è assai commendevole, tuttavia io non nutro i timori che esso addimostra di avere: in ogni caso noi dobbiamo riflettere che non vi ha, come diceva appunto l'abate Vasco, cosa perfetta in questo mondo, e se potrà dalla legge attuale sorgere qualche inconveniente, noi dobbiamo dire che ciò è la conseguenza di tutte le istituzioni umane; ma non è perciò da farsi per parte nostra con soverchie cautele un male ancora maggiore di quello che possa derivare dal sistema assoluto propostovi.

Si rifletta che anticamente era la lesione ammessa nella vendita delle cose stabili, nella vendita delle cose mobili preziose, nei contratti di locazione, di permuta; coll'andar del tempo la scienza e l'esperienza hanno dimostrato che questi rimedi erano peggiori del male, che volendo prendere troppe precauzioni a favore dei contraenti si nuoceva alla loro condizione, e al giorno d'oggi non soccorre altro mezzo per impugnarli i contratti, anche allorquando trattasi di cose immobili, che la semplice lesione quando eccede i 7/12, ed è ancora ristretta e pel tempo e pel modo; e forse non è lontana l'epoca in cui e la scienza e l'esperienza permettano al legislatore di prescindere anche da questa precauzione; poichè voglio credere che, col maggiore progresso della pubblica moralità, si renda inutile questo rimedio, cosicchè i contratti siano perfettamente sicuri una volta che sono stipulati.

Io ripeto adunque che lodo il desiderio dell'ufficio

centrale, ma, convinto che il rimedio che egli propone, sarebbe peggiore assai delle conseguenze che teme, lo prego di non insistere. Ad ogni modo dichiaro che il Ministero non può assolutamente accettarla, e che vi si oppone nel modo il più risoluto.

MAMELI. Non tratterò il Senato nell'esporgli le vere dottrine dell'abate Vasco in ordine alla lesione enorme nei mutui, poichè essendo fondate sui principii del diritto romano che ammetteva la rescissione o riduzione anche nelle cose mobili, non sarebbero più applicabili all'odierna giurisprudenza: e per altra parte ciò appartenendo piuttosto all'erudizione ed alla storia, che alla scienza, non deve entrare nella presente discussione. Vengo dunque a parlare direttamente dell'argomento che ci occupa.

Diversi obbietti si sono fatti al sistema proposto dall'ufficio centrale, ai quali dobbiamo ora distintamente rispondere. Si è detto che il danaro è merce, ed alle contrattazioni di merci e di cose mobili in generale non è imposto dalle nostre leggi alcun limite.

Noi, rendendo omaggio al principio che il possessore del danaro nelle sue contrattazioni ha diritto a quella libertà che hanno nel commercio i valori di vario genere, abbiamo tuttavia riconosciuto che il danaro, per la speciale sua natura, e come segno rappresentativo di tutti i valori, è più d'ogni altra cosa atto ad essere abusato, ed a diventare stromento di oppressione. Non abbiamo perciò stimato alieno dalla prudenza del legislatore di mettere qualche freno all'eccesso degli interessi, che sono molto più a temersi in tempo di transazione, nelle provincie lontane dai grandi centri, e finchè la libertà non diffonda i benefici suoi effetti.

Si è detto che, adottato un principio, è d'uopo ammetterne tutte le conseguenze, senza alcuna restrizione. Questa non è la logica dell'uomo di Stato, la quale anzi persuade che non si debba mai andare in alcuna cosa all'eccesso. La libertà è santa, ma l'abuso della libertà è licenza, è la più dura tirannia, che alla vera libertà essenzialmente ripugna. Quindi vediamo accanto ad ogni libertà una legge moderatrice o repressiva, tanto nelle cose politiche, che nell'esercizio stesso del diritto di proprietà, sottoposto a limitazioni ed a vincoli d'ogni maniera, nell'interesse della giustizia, della morale e dell'ordine pubblico quasi in ogni pagina dei nostri Codici.

Si obietta il timore che i prestatori del danaro, abusando della legge, prendano per norma ordinaria delle loro stipulazioni il dieci e il dodici per cento. Ma per noi è una manifesta incoerenza e contraddizione il temere che tutte le contrattazioni, o la massima parte di esse, tocchino quei limiti; ed il non temere, per contro, gli eccessi infinitamente maggiori della libertà assoluta e sfrenata.

Si obietta pure che la disposizione proposta equivale alla tassa degli interessi nel 10 e 12 per cento, esorbitante per se stessa, e contraria alla libertà, quindi ugualmente inconciliabile coi due sistemi. Questo concetto non è esatto: travisa ingegnosamente, non metto in chiaro aspetto la cosa.

Non si stabiliscono quei limiti come tassa, bensì a similitudine della vendita si vuole dentro quei limiti rispettata la libertà dei contraenti, tollerando piuttosto qualche ingiustizia, anzichè inceppare soverchiamente la libertà ed il commercio. Al di là di quei limiti è permesso d'invocare la giustizia dei tribunali, non disconoscendosi la possibilità che convenzioni esorbitanti in apparenza, siano giuste ed oneste nelle speciali circostanze del caso. Nè solamente il senso legale è diverso, ma eziandio l'effetto morale nella coscienza pubblica, attesochè ciascuno è portato a credere che, avendo il legislatore stabilito una tassa che non si possa eccedere neppure in virtù di un patto espresso, egli l'abbia riconosciuta equa e proporzionata in ragione dei tempi e delle circostanze.

Un altro onorevole senatore si ha resa più agevole la censura della proposta dell'ufficio centrale, attribuendole inavvertitamente, a mio credere, un altro senso, onde scemare l'effetto dell'arbitrio del giudice, quasi che la riduzione non possa farsi che al dieci od al dodici, mentre il contrario risulta tanto dal tenore letterale del terzo alinea dell'articolo primo, che dai motivi addotti alla pagina 16 della relazione.

Egli stesso poi è caduto in quella contraddizione, di cui a torto ha voluto fare addebito all'ufficio centrale; poichè, dopo di aver lamentato con vivi colori i tristissimi effetti politici e morali della libertà degli interessi, ha rigettato un temperamento che potrebbe diminuire di molto, se non impedire affatto il male. Comprendiamo che quelli i quali hanno piena fiducia nella libertà degli interessi, ricusino ogni temperamento; essi sono logici. Ma che quelli, per i quali la libertà stessa è un mostro orrendo, sovvertitore dell'ordine politico e morale, la proclamino piuttosto assoluta che moderata, è per noi una logica incomprensibile, salvo che si voglia spingere la cosa al pessimismo, per fare poi rinascere il regime delle tasse.

Le liti sono una calamità, tanto per chi le tenta, come per coloro contro i quali sono intentate. Dunque, ragionando logicamente, il timore delle liti, ed il disdoro che può ridondarne agli usurari, saranno un freno salutare: i debitori vi avranno rifugio nei casi estremi.

Tutti temono le liti: eppure rarissimi sono quelli che sacrificano nel silenzio i loro diritti per non litigare. Quindi sarebbe improvvida, ingiusta, quasi direi tirannica una legge, che chiudesse affatto l'adito ai richiami dei debitori oppressi, i quali, tratti da irresistibile necessità, non conobbero misura nelle loro obbligazioni.

L'onorevole Pinelli si è mostrato fra gli oppositori meno avverso al sistema dell'ufficio centrale, rattenendolo solo dall'accettarlo il riflesso che si provvede abbastanza ai debitori mediante il beneficio che si vorrebbe loro concedere coll'articolo 4.

Ma noi lo preghiamo di considerare che gli usurari non fanno per lo più che piccoli prestiti a mesi: ed i mutuatari a lunghe more difficilmente potranno giovare del beneficio dell'articolo 4, per l'impotenza di pagare dentro tre anni integralmente il debito che li

rode. Gli articoli 1243 e 2086 del Codice civile, parlando di somma stipulata a titolo di danni ed interessi per la mora versano sulla stessa materia di cui ora si tratta: quindi non possiamo avere migliori norme da seguire in questa legge.

L'argomento poi dell'enorme lesione nella vendita degli stabili, non è che di semplice analogia. Tanto è che la eccedenza del doppio della tassa non è posta per base della lesione, ma come condizione per potere istituire il giudizio, così richiedendolo la diversa natura delle cose. E l'analogia sta appunto anche in ciò che, siccome non può dirsi che la legge abbia tassato il prezzo della vendita degli stabili nella metà del loro valore, per avere soltanto ammesso l'azione di lesione, quando il prezzo è inferiore alla metà, così non potrebbe dirsi che l'interesse del danaro sia tassato nei dieci e nei dodici per cento, perchè il progetto nega dentro questi limiti l'azione di riduzione.

Si è finalmente osservato che l'arbitrio che si vorrebbe deferire ai magistrati, potrebbe comprometterne altamente la dignità ed il decoro, potendo per essi avvenire che si dia esecuzione a convenzioni portanti interesse del 25 o del 30 per cento, al tempo stesso che si ricuserà la sanzione a contratti del 14 o del 15 per cento. Noi però crediamo che questa difficoltà sia piuttosto speciosa ed apparente che solida.

Le decisioni dei magistrati, dovendo essere motivate secondo la specialità dei casi, portano in se stesse la propria giustificazione presso gli uomini illuminati e savi. Il decoro dei magistrati non è compromesso nei giudizi di molto maggiore importanza, l'esito dei quali spesso non corrisponde al numero e titolo dei reati.

Assai più grave sarà lo scandalo, il discredito ed il disprezzo che risulterà, se voi li renderete impotenti a moderare le usure più enormi, contro le quali reclamano la giustizia, l'umanità, ed il comune buon senso. Tutto poi è sottoposto all'arbitrio ed all'apprezzamento morale dei magistrati; impossibile altrimenti la buona amministrazione della giustizia, e la retta applicazione delle leggi, l'osservanza delle quali non è riposta nella lettera, ma nello spirito che le informa.

Signori, non manca in noi la fiducia, che la libertà possa produrre buoni effetti anche immediati nei grandi centri, sia rispetto all'industria ed al commercio, sia rispetto alla grande ed alla piccola proprietà. Ma le provincie ed i comuni lontani dai grandi centri, privi di commercio, e perfino della agevolezza delle comunicazioni, nei quali la condizione della proprietà immobiliare e delle località stesse non attira certamente i capitali stranieri e delle città, continueranno a gemere sotto la tirannia di pochi usurai, sciolti da ogni freno, i quali getteranno lo squallore e la desolazione in molte terre.

Un vincolo quindi è necessario; e quello che noi vi proponiamo è tale, che non può impedire la libertà bene intesa e giusta e ragionevole. Del resto, mossi dallo stesso scopo che hanno gli oppositori, cioè di fare il meglio che sia possibile, ci rassegheremo di buon grado al

prudente giudizio del Senato, qualunque sia per essere su questo punto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non voglio prolungare la discussione su questo emendamento, circa il quale credo che a quest'ora il Senato abbia già formato la sua opinione; voglio soltanto farvi avvertire una conseguenza di una risposta data or ora dall'onorevole presidente dell'ufficio centrale alle osservazioni che vennero fatte dall'onorevole Gioia. Esso disse che quando avvenisse il caso dell'applicazione di questa disposizione, e che i tribunali avessero a giudicare sopra un contratto in cui l'interesse fosse stabilito ad una tassa maggiore del 10 per cento, come farebbero le riduzioni alle quali sarebbero autorizzati da questa disposizione? Ridurrebbero fino al 10 per cento oppure ridurrebbero anche ad un tasso minore?

L'onorevole presidente dell'ufficio centrale dice in quali casi i tribunali possono ridurre anche un tasso minore del 10 per cento; ma se tale è l'intendimento dell'ufficio centrale noi arriveremo a questa conseguenza che, mentre la legge proclama altamente che fino al 10 per cento l'interesse non è eccessivo ed a tutti è permesso lo stabilirlo, verrebbero i tribunali licenziati a ridurlo ad una ragione minore, e si metterebbero in urto colla legge.

Ma vi ha di più; se potessero in quel caso ridurre l'interesse ad una tassa minore, dove si arresteranno? Fino all'8, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3 1/2? La legge non stabilisce alcuna norma: e probabilmente lo ridurrebbero secondo il valore dei capitali; ma ben vede il Senato in quei labirinti di contestazioni dovremmo entrare; non vi sarebbe più guarentigia di sorta per i contraenti, e si cadrebbe nel massimo degli inconvenienti a scapito non solo della legge, ma ben anco dei tribunali e della giustizia, si cadrebbe nell'arbitrio il più assoluto ed il più effrenato in una materia delicata come la materia contrattuale. E credo fosse necessario che il Senato avvertisse alle conseguenze che avrebbe l'aggiunta, ove da lui si approvasse.

MAMELI. In primo luogo leggerò alcune parole espresse a pagina 16 della relazione per spiegare il vero intendimento dell'ufficio centrale. (*Legge*)

Del resto poi io rispondo che il signor ministro ragiona sempre sul supposto, che l'ufficio centrale abbia voluto stabilire una tassa. Si è voluto stabilire un limite, dentro il quale non si ammette l'azione di lesione, per non inceppare soverchiamente la libertà dei contribuenti ed il commercio, ed ho già abbastanza spiegato che la cosa è ben diversa nel senso legale, e nel concetto morale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento:

« Esso dovrà tuttavia essere dal giudice moderato, qualora ecceda del doppio la tassa fissata per l'interesse legale, e risulti inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessivo. »

DE CARDENAS. Su questa aggiunta io proporrei la divisione, mentre l'eccedente del doppio la tassa fissata è cosa che urta a molti, sembrando, erroneamente sì,

ma pur sembrando che possa essere una fissazione di tassa.

Quando venne in discussione nell'ufficio centrale, alle prime parole io mi pronunziai favorevole affatto alla libertà assoluta, dicendo per altro che desiderava vi fossero delle norme repressive contro gli abusi della libertà, come ve ne sono pella libertà della stampa, ed in altre leggi che riguardano le varie libertà che abbiamo.

Io dissi che non mi sentiva capace di formulare tali norme, che ne lasciava la cura ai dotti legali che erano nell'ufficio. Quando essi ne formularono le norme e che si stabilì la fissazione della doppia tassa, io avrei voluto che l'articolo fosse così concepito:

« Essa potrà, invece di dovrà, tuttavia, essere dal giudice moderata, quando risulti nelle circostanze del caso enormemente eccessiva. »

La pluralità dell'ufficio centrale stando attaccata a quella cifra del doppio, io non volli insistere a che si facesse risultare nella relazione che io era dissenziente su questo punto, riservandomi però di spiegare il mio voto in proposito. Quindi io proporrei la divisione di questa aggiunta quando si metta ai voti, cioè che prima si metta ai voti quale io l'ho letto adesso, cioè: « esso potrà tuttavia essere dal giudice moderato qualora risulti essere nelle circostanze del caso enormemente eccessivo; » e quindi mettere alla votazione quella eccedenza del doppio della tassa fissata per l'interesse, ecc.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io convengo che l'emendamento che proporrebbe l'onorevole De Cardenas deve essere posto ai voti prima di quello proposto dall'ufficio centrale, perchè veramente si scosta maggiormente dallo schema del Ministero, e dichiaro che il Ministero vi si oppone, perchè lascierebbe un arbitrio maggiore ancora ai tribunali, e renderebbe, convien dirlo, impossibile qualunque contratto di mutuo, non essendovi capitalista che volesse avventurare i suoi capitali a fronte di una eventualità tale come quella che risulterebbe dal medesimo.

PRESIDENTE. Siccome è un sotto-emendamento, anzitutto interpellero il Senato se intende di appoggiarlo.

(Non è appoggiato.)

Metto pure ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Verrebbe ora l'ultimo alinea dell'articolo 1 concepito in queste parole: « Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. »

PERSOGLIO. Domando la parola.

Io mi propongo di rassegnare alcune osservazioni sull'alinea del progetto di legge in discussione dicente:

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da *atto scritto* sotto pena di nullità. »

Ammesso il principio di libertà conviene circondarlo di tutte le maggiori possibili guarentigie onde questa libertà non riesca funesta e non trascenda; la prima

guarentigia, a mio avviso, è la pubblicità. Voi ben sapete che un atto scritto è qualunque atto sottoscritto, sottosegnato dal debitore col *buono ed approvato*, di cui all'articolo 1434 del Codice civile. Mi pare che questa forma sia troppo semplice e ad un tempo troppo occulta per non doverse ne temere un eccitamento a commettere le più rapaci usure. Quando la convenzione ha luogo tra due, uno dei quali, il sovventore del denaro, dà immancabilmente la legge, l'altro la riceve, e ad ogni parola teme di non riceverla, è facile che non vi sia tutta la desiderabile lealtà, è facilissimo che il sovventore trascenda alla indiscrezione, è facilissimo che chi abbisogna del denaro consenta a qualunque durissima condizione.

Fate che l'atto scritto sia pubblico, cioè circondato da maggiori solennità, e presenziato da alcune persone, e ricevuto da un funzionario pubblico, e l'usuraio avrà un freno alla sua ingordigia, e chi prenderà il denaro a mutuo avrà una guarentigia che non potrebbe avere trovandosi da solo a solo coll'altra parte.

Le forme, o signori, sono la tutela dei diritti, sono la guarentigia dei deboli, sono il freno dei prepotenti. Io non vi dissimulo che, facendo omaggio ai principii di economia politica che informano questa legge, pure temo grandemente l'usura che attacca e rovina la proprietà: mi fa sempre spavento il pensare che un contadino bisognoso di piccolo capitale (di lire 100, per esempio) possa trovarsi in tali strette da consentire un interesse di altre lire 100 per un anno.

Se l'atto scritto è privato ciò arriverà; se l'atto scritto sarà pubblicato nessuno oserà tanto; o se accadrà sarà l'usuraio talmente percosso, stigmatizzato dall'opinione pubblica da essere da tutti i suoi compaesani segnato a dito.

Mi si dirà che l'atto pubblico costa alle parti e che questa spesa ricade infine sul debitore, ed io vi dico che primieramente la spesa è tenue qualora non si imponga l'obbligo della insinuazione, e che il debitore, trovando nell'atto pubblico il freno alla indiscrezione del sovventore del denaro, non può risentire alcun danno da quella tenue spesa che gli risparmia un esoso interesse.

Proporrei poi l'atto pubblico anche perchè lo scritto privato potendo, a cagion d'esempio, mancare di qualche forma, non vorrei che potesse mai servire di principio di prova scritta per arrivare alla prova dell'interesse convenzionale con altri mezzi che vorrei tutti, compreso il giuramento, chiaramente esclusi.

Nel proporvi l'atto pubblico non vado sino al punto di assoggettarlo alla insinuazione; non credo necessaria questa spesa, nè la credo aumento di guarentigia contro l'usura.

Un'altra guarentigia io oserei proporre, ed anche questa, giusta il debole mio avviso, efficacissima a frenare l'ingordigia degli usurai. Vorrei cioè che l'atto scritto o pubblico, o privato, come deciderà il Senato, fosse, a pena di nullità, presentato entro un termine non maggiore di tre giorni dalla sua data al segretario del mandamento in cui l'atto segue, per esservi regi-

strati in apposito registro i nomi dei contraenti, la data dell'atto, il capitale sul quale si pattuì un interesse, e infine la misura di questo interesse pattuito.

L'utilità di questo provvedimento sarebbe, a mio avviso, immensa. Le indiscrezioni, le ingordigie sarebbero registrate. L'usura sarebbe una volta smascherata; potrebbe finalmente essere guardata in viso, laddove ora si nasconde a tutte le investigazioni; e mentre da un canto sarebbe tale temperamento un potentissimo freno all'usura, sarebbe ad un tempo un elemento prezioso pel Governo, onde apprezzare in ogni anno ed anche in ogni mese, l'utilità della libertà che con questa legge viene proclamandosi.

Come corollario delle precedenti osservazioni mi permetterei ancora di far presente che sarebbe da mantenersi il reato di usura, conservando e modificando in parte l'articolo 517 del Codice penale nel senso che si verifichi il reato di usura tuttavolta che si esiga un interesse o legale o convenzionale, oltre la tassa o legale o convenuta. Inaugurandosi un sistema di libertà conviene reprimere le frodi che all'ombra di essa possano commettersi. Chi oltre all'interesse convenuto esige di nascosto un altro interesse, costui fa frode al suo simile, e mi pare che debba essere punito.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Tre sono le proposte fatte dall'onorevole preopinante.

Egli vorrebbe in primo luogo che invece di dire, come nel progetto del Ministero, che in materia civile l'interesse convenzionale debba risultare da *atto scritto*, si dicesse da *atto pubblico*.

Desidera in secondo luogo che sia prescritto che l'atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione venga presentato al segretario del giudice di mandamento per essere ivi registrato e non più insinuato.

Vorrebbe infine che si continuasse a mantenere la disposizione dell'articolo 517 del Codice penale contro quelli che stabilissero gli interessi in modo verbale e senza scritto, e contro le stipulazioni degli interessi occulti. Io convengo coll'onorevole preopinante che, mentre si proclama la libertà della stipulazione degli interessi, vogliansi prendere tutte le possibili e legali precauzioni onde questa libertà non trasmodi e non segnano abusi; noi siamo convinti di questa verità, e abbiamo aderito fin dove si poteva andare: se ci siamo opposti alla proposta dell'ufficio centrale, si è perchè abbiamo riconosciuto che con essa distruggerebbono i benefici effetti della legge; abbiamo aderito alla disposizione contenuta nell'ultimo alinea di questo articolo, tuttochè sia una limitazione alle facoltà che sono scritte nella legge attuale, poichè abbiamo creduto che non ne derivi grave inconveniente.

Abbiamo pensato che sarebbe una sufficiente cautela perchè non si trasmodi nelle stipulazioni il prescrivere che si fissi l'interesse in modo aperto, non palliato, non occulto, ma non potremmo andare più oltre perchè, mentre vogliamo favorire l'agricoltura, l'industria e il commercio, mentre vogliamo facilitare la concessione dei capitali, mentre vogliamo spostare una parte di

questi capitali che facilissimamente si impiegano nello acquisto di cedole, di azioni industriali per le quali non avvi bisogno di formalità alcuna, noi non dobbiamo inceppare le contrattazioni di mutui; altrimenti una gran parte dei capitalisti volgerassi verso l'acquisto delle cedole e delle azioni industriali, trovandovi un luero maggiore facendo un contratto più semplice e senza tutte le regole e formalità che per i mutui si esigono. Io quindi non potrei aderire ad alcuna delle proposte dell'onorevole preopinante; prescrivere, o signori, il contratto pubblico per qualsiasi mutuo, si è escludere la classe la più interessante dal beneficio di poterne fare.

L'onorevole Sclopis diceva poc'anzi che la grande maggioranza dei mutui consta di piccole somme, di somme da cinquecento lire in meno. Ed infatti la maggior parte sono di lire 200, 300, 400. Se per questi contratti è necessario un istrumento pubblico, si sottopongono le parti ad una spesa eccessiva; inoltre nelle piccole località dove non vi sono notai (giacchè di questi non ve ne sono in tutti i comuni), conviene che esse vadano in cerca di essi e di testimoni, col che si renderebbero estremamente malagevoli e spesse volte impossibili tali contrattazioni; e tutti quelli che avessero a contrarre un mutuo, per una tenue somma non vorrebbero al certo prestarsi a sottostare a quest'atto pubblico ed ai diritti di insinuazione; chè sarebbe una riforma troppo profonda al nostro diritto civile l'esimerli da quest'ultima formalità, poichè noi guasteremmo una delle più belle istituzioni del nostro paese, e l'insinuazione non sarebbe più quella garanzia o sicurezza che noi abbiamo e che è invidiata da tanti altri paesi. Se vi fossero contratti pubblici non insinuati, non se ne potrebbe ammettere la registrazione alla giudicatura del mandamento.

Il mantenere poi la disposizione ancora dell'articolo 517 del Codice penale che proibisce l'usura, sarebbe una contraddizione colla legge medesima, con cui si proclama la libertà. Come volete che per un contratto il quale non fosse stato fatto colle forme prescritte dalla legge, le parti incorressero in una pena corporale? Questo sarebbe esorbitante. Non vi è paese al mondo in cui la violazione di una formalità porti altra pena che quella della nullità dell'atto medesimo, e credo che siamo andati abbastanza oltre ammettendola.

Del resto si tranquillizzi pure l'onorevole preopinante, che l'obbligo di stabilire gli interessi con atti scritti è garanzia sufficiente perchè nessuno abbia il coraggio di eccedere. È vero che il contratto di mutuo può essere fatto per scrittura ad un solo originale, purchè vi sia il buono, ma questa scrittura dovrà presentarsi quando il creditore chiederà il pagamento del suo avere, e sarà in facoltà del debitore di smascherare l'indiscreto creditore che abbia stipulato interessi eccessivi, obbligandolo a presentarsi in giudizio, quando egli voglia richiedere il pagamento del suo credito.

Quindi se io convengo che sono da adottarsi le maggiori precauzioni onde la libertà proclamata non tras-

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1857

modi, e se era da provvedersi che queste stipulazioni si facessero apertamente, dichiaro però che il Ministero, e lo ha riconosciuto l'ufficio centrale, è andato agli estremi limiti aderendo all'ultimo alinea di quest'articolo, e quindi non potrei in verun modo aderire ad alcuna delle proposte dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

Esso consiste nel sostituire le parole *atto pubblico* a quelle di *atto scritto*.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Come ministro delle finanze dichiaro che non credo che il Senato, adottando questa disposizione, possa dispensare quest'atto dall'obbligo dell'insinuazione, e dal pagamento della tassa: se non vi è un articolo speciale nella legge che lo dichiara, come ministro delle finanze, ripeto, farò pagare ai creditori il diritto d'iscrizione; e quando si volesse proporre di dispensare dal diritto d'insinuazione, io mi vi opporrò perchè sarebbe rovesciare da capo a fondo tutto il sistema dell'insinuazione, sarebbe dichiarare che i contratti di mutui vanno esenti da questo diritto. Se poi si entrasse in questa via, saremmo logicamente condotti ad esonerare un infinito numero di altre persone da questa tassa, ed il Tesoro verrebbe ad essere privato di una tassa che produce niente meno che dagli 11 ai 12 milioni all'anno.

PERSOGLIO. Io non intendo nè di aggravare nè di alleggerire le finanze: la mia proposta è fondata sul principio dello stesso Codice civile: molti contratti si fanno per atto pubblico senz'obbligo d'insinuazione: io vi riferirei queste scritture di mutuo in quanto in oggi di per sè non sono soggette all'insinuazione, perchè possono farsi per scrittura privata. Del resto quando lo siano per l'intrinseco dell'atto non vi è difficoltà, debbono essere insinuati. Trattandosi adunque di atti che in oggi non siano soggetti all'insinuazione, a termini del Codice civile, io credo che con una legge si possa dichiarare che non vi saranno soggetti, quando pure si ordini che debbano farsi per atto pubblico; questo è il mio concetto.

Del resto, io ho messo innanzi quest'idea, cioè la qualificazione di atto pubblico piuttosto che di atto scritto, per togliere assolutamente ogni scrupolo a chi crede che si faranno usure palliate; mi pareva che con questo mezzo si sarebbero diminuite di molto.

Ma ciò a cui io terrei molto si è a che questi atti scritti, se non si vuole la locuzione *pubblico*, che questi atti scritti, dico, avessero data certa, e non c'è mezzo di fare avere data certa salvo, o l'insinuazione (e non vorrei che fossero insinuati); oppure obbligando la parte a presentarli ad un funzionario pubblico, che io designo come tale il segretario del tribunale, affinché avessero data certa.

In quanto all'articolo 517, riguardo al quale l'onorevole guardasigilli ha fatto qualche osservazione, la mia

tesi era soltanto questa: che nei casi in cui si deve pagare o l'interesse legale, o l'interesse convenzionale nei casi in cui fu stipulato, vi sarà l'usura se si eccede o la tassa legale o la misura convenuta.

Non è che io voglia coll'annullamento di un contratto far nascere l'usura; io voglio fermo il contratto munito della forma pubblica, o scritta, e se alcuno con mezzi palliativi eccede nel limite dell'interesse sia legale, sia convenzionale, cada nel reato dell'usura.

PRESIDENTE. Insiste nella sostituzione della parola *pubblico* alla parola *scritto*?

PERSOGLIO. L'ho proposta per far noto al Senato la mia idea.

PRESIDENTE. Chi approva la sostituzione della parola *pubblico* alla parola *scritto* è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'alinea ultimo dell'articolo primo, così concepito:

« Nelle materie civili, l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Verrebbe ora il secondo emendamento del senatore Persoglio il quale vorrebbe che l'atto fosse registrato.

« Il creditore sarà tenuto entro tre giorni dalla stipulazione di presentare al segretario del mandamento, nel cui distretto seguì la stipulazione, l'atto stesso, il quale verrà dal segretario registrato in apposito registro coll'indicazione della data, del nome dei contraenti del capitale portante interessi e della misura convenuta riguardo a questi.

« La mancanza di tale registrazione, di cui dovrà risultare a piedi dell'atto stesso, importerà nullità della stipulazione dell'interesse convenzionale. »

Chi approva questo secondo emendamento del senatore Persoglio voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo nel suo complesso.

(È approvato.)

Viene ora l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale così concepita:

« L'interesse, che fosse sotto qualunque specie di contratti di cose mobili dissimulato, proseguirà nelle materie sì civili che commerciali ad essere regolato dall'articolo 1937 del Codice civile. »

Domanderò al senatore Manelli se persiste.

MANELLI. Non è ora questione d'interesse libero, nè d'interesse tassato, è questione di non suscitare un semenzaio di liti. È d'uopo esprimere se si vogliono o no abrogare le disposizioni riguardanti l'usura palliata.

Dopo che il Senato ha nella sua saviezza ammesso l'articolo primo del progetto del Ministero, si potranno stipulare interessi in qualunque somma. Ma con ciò non s'intendono autorizzate le frodi e le simulazioni, che sotto mentiti nomi e colori contengono enormi usure, com'è il caso dell'articolo 1937 del Codice civile, se ciò non si esprime nella legge.

Ogni dubbio deve essere tolto: o si vuole che l'articolo

suddetto sia mantenuto in vigore, e si dice che « nulla è innovato » o si vuole abrogato, e non ci dovremo limitare a dire nella discussione, che ciò si intende virtualmente, ma è d'uopo che la legge ne esprima la disposizione, per togliere un fomite di liti.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In verità io avrei creduto che avendo il Senato rigettata l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale dopo il paragrafo terzo del primo articolo, esso non avrebbe più insistito per l'aggiunta di cui è questione. Infatti che cosa si vuole con essa? Si vuole impedire che siano convenuti interessi palliati.

Ora, di due cose, o l'una o l'altra. O che questi contratti, ai quali si accenna, non saranno che contratti simulati per far frode alle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo proposto dal Ministero che esige lo scritto, ed allora io me ne appello all'ufficio centrale ed a tutti i magistrati del Senato per sapere se sia necessaria una disposizione espressa. Ufficio dei giudici è di colpire la frode non tanto quando sia palese che allorchando sia nascosta. Se si riconosce che un contratto qualunque si fece solo per violare le disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo votato, i tribunali dichiareranno questo contratto nullo, facendo ciò che avviene tutti i giorni in casi analoghi.

O questi contratti saranno sinceri e con essi si sarà voluto realmente vendere una merce immobile anche ad un prezzo eccessivo ed allora, per una conseguenza logica della libertà degli interessi che abbiamo proclamata, a che pro impelleremo alle parti, ai cittadini, di comperare o vendere ad un prezzo anche alto qualunque derrata? Non vi è alcuna legge che abbia stabilito un *maximum* per i prezzi loro. Quand'anche ne segua indirettamente che il compratore è venuto a pagare troppo non avrà fatto altro con ciò che una cosa la quale potevasi apertamente fare.

Ma v'ha di più, o signori! Credo che sarebbe anche meno conveniente di accettare quest'emendamento perchè distruggerebbe in gran parte gli effetti dell'ultimo alinea che abbiamo votato appunto per prevenire l'usura. E difatti il Senato ha già prescritto che l'interesse debba essere stabilito in modo aperto e non segreto sotto pena di nullità. Ora, se si adotta la proposta dell'ufficio centrale in quest'aggiunta, quantunque si fosse convenuto un interesse in modo palliato, questa stipulazione non sarebbe più nulla, ma il giudice potrebbe soltanto ridurla. A tenore di quella, se vi è applicabile la disposizione dell'articolo 1937 del Codice civile, come propone la Commissione, che potrà fare il giudice? Potrà dichiarare che quel contratto che conterrebbe, secondo l'ufficio centrale, una stipulazione d'interesse palliato, sarà nullo?

No, perchè l'articolo 1937 del Codice civile dice che in quel caso l'interesse sarà moderato all'equità. Cosicchè vi sarebbe, adottando queste disposizioni, un invito a far frode alle disposizioni testè votate. Io pertanto dichiaro di respingere quest'aggiunta.

Mi conceda il Senato di ripetere nuovamente per

tranquillità dell'ufficio centrale, che tuttavolta si riconoscerà che un contratto contenga una frode palliata alle disposizioni votate, per cui si vuole che l'interesse sia espresso in atto scritto, i tribunali la colpiranno dichiarando nullo il contratto senz'altro.

Io credo che questa spiegazione, conforme ai principii e sicuramente confermata da tutti i legali e magistrati che siedono in Senato, potrà bastare per la piena tranquillità dell'ufficio centrale e che quindi non vorrà più insistere per la sua aggiunta.

MANELI. Io desidererei una risposta precisa dal signor ministro.

L'articolo 1937 si intende conservato o si intende abrogato? La cosa è molto grave, anche perchè quell'articolo è in correlazione coll'articolo 518 del Codice penale. Ambi riguardano in sostanza il così detto *carrozzino*, mercè del quale si vende a caro prezzo la merce per ricomperarla contemporaneamente a basso prezzo, e tutto questo non tende ad altro che a simulare un mutuo con enormissimi interessi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado rispondo prontamente alla questione fattami dall'onorevole Maneli e dichiaro che questo articolo non sarà applicato tuttavolta che il contratto a cui accenna sarà un contratto sincero, e sarà applicato ai contratti coi quali si volesse far frode alle disposizioni della legge che abbiamo proposta. Di due cose l'una.

Quando con questi contratti si sarà voluto far frode alle disposizioni dell'articolo votato, allora questi contratti saranno nulli; oppure non si sarà voluto far frode a questa disposizione che prescrive che gli interessi siano stabiliti in modo espresso e allora, siccome è libera la stipulazione degli interessi, il contratto sussisterà.

Ecco qual è il concetto che dobbiamo farci. D'ora in poi questi contratti saranno validi se con questi non si sarà voluto far frode alla disposizione di questa legge che prescrive che gli interessi saranno espressi e che non potranno essere stabiliti che per iscritto.

MANELI. Dunque s'intende mantenuto, perchè quell'articolo parla di contratti simulati.

DE FERRARI, relatore. L'alinea sopra di cui si fonda il signor ministro, è del tenore seguente: « Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto. » E quest'articolo suppone che nella materia commerciale non sia necessario alcun atto scritto.

Ora domando io, l'articolo 1937 che si applica tanto a materie civili che a materie commerciali, e che anzi ha per iscopo principale la materia commerciale, perchè questi *carrozzini* si fingono sempre sotto l'apparenza di un commercio, domando io se l'articolo 1937 sarà in vigore.

Il signor ministro risponde: sarà in vigore sì e no; sarà in vigore, ma non sarà applicato che quando si sarà violato l'alinea ultimo dell'articolo primo, che quando non vi sarà atto scritto. Ma siccome quest'articolo primo non prescrive l'atto scritto che nella pura materia civile, ma non la prescrive in quelle materie,

che o sono commerciali, o che per finzione delle parti prendono l'apparenza di commerciali, domando io, tutti i *carrozzini* saranno tutti impunite? I *carrozzini* altro non sono, a termini dell'articolo 1937 e degli articoli 518 e 519 del Codice penale, non sono altro che finzioni di commerci, di compre, di vendite, del raggio e dal complesso del quale risulta un lucro eccessivo.

Ora questo lucro eccessivo fino al punto attuale la legge lo ha punito col Codice penale, l'ha moderato col l'articolo 1937; quest'articolo 1937 col nuovo progetto di legge io lo credo assolutamente e virtualmente abrogato, in ogni caso, a meno che la nuova legge non lo riproduca, io lo credo abrogato per un principio che non sarà contestato da nessuno. Tutto quello che posso fare espressamente, posso farlo implicitamente. Tutto le volte che espressamente posso stipulare l'interesse del 50, del 100 per cento, perchè non potrò fare la stessa operazione in via indiretta? Ora la massima che io dichiaro e credo sia incontestabile, quale conseguenza porta? Porta che potendo stabilire qualunque enormissimo e straordinario interesse in via diretta, posso egualmente far lucro di quest'interesse in via indiretta.

La via indiretta è quella contemplata in molti articoli del Codice, il primo dei quali è l'articolo 1937. L'ufficio centrale ha preso ad esame se si volevano proteggere non solo gli interessi pubblici manifesti, ma se si volevano pure proteggere quelli occulti, raggirati, palliati, ed ha creduto di no. Ma questa questione non si può abbandonare alla decisione dei tribunali. I tribunali, consultando lo spirito di questa legge, consultando la libertà offrenata che con questa legge è ammessa, dovranno dire che l'articolo 1937 e tutti gli altri articoli che seguono, indicati nel progetto dell'ufficio centrale, sono tutti abrogati, poichè sono tutti articoli che partono da un principio perfettamente opposto a quello che è sanzionato dalla nuova legge; sono articoli che partono dal principio di una tassa degli interessi, hanno per base questo principio, tolto questo, devono cadere, poichè erano tutti conseguenza di un tale principio.

Ma, è egli possibile che il Governo voglia ammettere la libertà offrenata non solo degli interessi dichiarati e pattuiti, ma degli interessi in forma di frode simulata? Ecco la questione. Se il Ministero non vuole questo interesse simulato ed occulto, allora è necessario dichiararlo espressamente nella legge; allora è necessario di adottare prima quest'aggiunta che propone l'ufficio centrale e quelle che seguono. Poichè, che cosa concernono? Concernono i censì. Sarà egli permesso di stipulare un censo al 60, al 70 per cento, con patto di non poterlo restituire che dopo 30 anni? (*Rumori*)

Il censo è un credito al giorno d'oggi, è una rendita semplice, è un credito ipotecario. Io prego il Ministero a spiegare la questione, giacchè i tribunali non potranno scioglierla coll'esistenza dell'articolo 1937.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi sono abbastanza spiegato, o sono stato frangoso.

L'onorevole Mameli diceva che prima di deliberare se dovesse o no l'ufficio centrale insistere per quest'ultima

aggiunta, desiderava sapere che cosa pensasse il Ministero dei contratti ai quali accenna quest'aggiunta, dei contratti che fanno l'oggetto dell'articolo 1937 del Codice civile.

Io rispondeva che i contratti menzionati in questo articolo si manterranno o no; si manterranno quando sono sinceri, e no quando sono simulati. (*Voci diverse*) Domando senza, io credo che questa distinzione sia logica, sia legale e quella che dovrebbero adottare i magistrati.

Noi abbiamo votato la disposizione per cui si è stabilito che l'interesse quando eccede il tasso legale debba essere stabilito per iscritto. Credo che questo con i termini... (*Rumori vari*) Noi abbiamo votato una disposizione per cui si è stabilito che l'interesse convenzionale nelle materie civili debba risultare da atto scritto.

Ora domando all'onorevole preopinante se possa dubitarsi che l'atto fattosi in frode della legge quando si presentasse davanti ai tribunali, e ciò venisse da essi riconosciuto, fosse per annullarsi. Questo si fa sempre quando la frode alla legge si verifica. Che se poi risultasse che questi contratti siano sinceri, benchè vi fosse quell'eccesso di cui ha tanta paura l'onorevole De Ferrari; quando risultasse che si vendesse una merce, una derrata ad un prezzo doppio, triplo, quadruplo del valore, ma che però non vi fu intenzione di far altro che quello che si è fatto, perchè i tribunali potrebbero annullare simile convenzione? Forse perchè vi sia lesione? Ma la lesione non è mai ammessa nei contratti di vendita, di permuta di qualunque cosa mobile. Forse perchè contiene un'usura palliata? Ma i tribunali direbbero che l'articolo 1937 è stato virtualmente abrogato con questa legge, perchè, ove non vi è limitazione dell'interesse, non è concepibile l'idea di usura palliata; fuorchè dunque scorgasi che si volle violare l'alinea che riflette la necessità dell'atto scritto, debbesi il contratto mantenere.

Se si sarà fatto acquisto di derrate ad un prezzo eccessivo, peggio per quelli che vi avranno acconsentito, ma non perciò potrà essere abrogato. E difatti, l'articolo 1937 non è che un corollario della disposizione del Codice che aveva limitato la tassa dell'interesse.

Con questo sistema il legislatore ha dovuto preoccuparsi delle frodi che possono farsi alle sue disposizioni collo stabilire non solo un interesse cedente la tassa legale in modo espresso, ma neanche in modo indiretto; e quando ciò accade, si disse che i tribunali ridurrebbero il contratto alla equità. Ma al giorno d'oggi che non vi è più limitazione dell'interesse, non sarebbe più l'articolo, che tal cosa prescriveva, applicabile.

Quindi io credo che le disposizioni sue rimangano virtualmente abrogate. Penso però che tuttavolta venga in un modo qualunque a farsi frode alle disposizioni votate dal Senato, i tribunali faranno il loro dovere a questo riguardo, come lo fanno sempre, e colpiranno le frodi dichiarando nulli quei contratti; e perciò appunto diceva che vi è un motivo di più per non adottare l'aggiunta della Commissione, perchè, secondo ciò che il

Senato già votava, la pena è molto più forte, come già ebbi ora non è molto l'onore di osservare al Senato, e come si scorge riflettendo che a termini dell'articolo 1937 i tribunali ridarrebbero solo il contratto alla equità, mentre, secondo l'alinea già adottato, il medesimo si dichiara nullo.

MAMELI. Domando la parola.

Dunque pare che il Ministero persista nell'idea che l'articolo 1937 si intenda abrogato, ed io persisto nel credere che sia meglio esprimerlo nella legge, perchè queste abrogazioni virtuali sono sempre fomite di liti. Ma è d'uopo pensar bene all'importanza della cosa che si vuol fare. Gli stratagemmi e le frodi sono meno tollerabili in un sistema di libertà; con questo mezzo si può troppo abusare. Chi vuole esercitare l'usura può farlo impunemente; ma è certo che si abuserà molto più sotto il velo del mistero, che non si farebbe apertamente.

Ma, se molto importa il serbare illeso nella legge questo principio di moralità, egli è ben più importante che la legge sia chiara ed esprima il suo concetto senza indurre in ambagi ed in fidi.

Questa discussione dà luogo ad un'altra grave osservazione. Si dice in generale che l'interesse deve risultare da atto scritto. Io penso che non si voglia innovare sugli affari commerciali, che non richiedono scrittura.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Comincio a rispondere a quest'ultima osservazione, e dichiaro che, quanto agli affari commerciali per cui non è prescritto che gli interessi debbano risultare per iscritto, le vendite, a qualunque prezzo siano seguite, non potranno essere annullate. Sarà questa una conseguenza della libertà che si proclama con questa legge quanto agli interessi, come è già proclamata in tante altre leggi, quando si tratta di contratti di cose mobili, di derrate, per cui non è ammessa alcuna azione in lesione; ma non conviene poi neanche esagerarsi il timore di frodi; di frodi a che? Ad una formalità.

Comprendeva benissimo che il legislatore avesse dato un arbitrio, ed assai grave, dal cui abuso la sola solerzia, la sola integrità dei nostri magistrati ci ha preservati, quando si volle stabilire un limite alla stipulazione degli interessi, poichè allora poteva esservi un motivo, un allettamento ai contraenti di simulare una vendita per convenire un eccessivo interesse, che altrimenti non avrebbe potuto conseguirsi. Ma che al giorno d'oggi un uomo si faccia a frodare la legge, che immagini contratti di vendita a prezzi eccessivi per iscarsare una formalità, perchè non si veda che ha stipulato un interesse eccessivo, è poco presumibile. E poi quell'uomo che giungerebbe a tanto da immaginare un contratto diverso da quello che fa realmente per celare la sua ingordigia, state pur certi che avrà anche il coraggio di ciò fare apertamente.

Credo quindi che al giorno d'oggi anche il motivo di queste frodi più non esista, e sia esagerazione il temerle.

Confesso poi coll'onorevole preopinante che, se si

trattasse di elaborare attualmente un progetto di legge, sarebbe forse stato meglio, qualora fosse venuto in mente che potessero cadere questi dubbi, che si fosse dichiarato abrogato l'articolo 1937; ma, posto che dobbiamo votare sopra un progetto di legge già stato adottato dall'altro ramo del Parlamento, e ci avviciniamo al termine della Sessione, per cui importa che non si sopraccarichi il medesimo di lavoro, quando non vi sia una necessità assoluta, poichè siamo tutti d'accordo, mi pare che possiamo prescindere da questa dichiarazione, e riposare tranquilli sulla sapienza ed integrità dei magistrati. Conseguentemente persisto nel mio proposito.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Poichè l'onorevole Mameli mi ha rivolta la parola e mi disse che il Ministero intendeva che la frode non fosse punita, egli non capiva come in ora si volesse abrogare l'articolo 1937, che è diretto contro la frode.

L'onorevole De Ferrari con molto calore parlava di carrozzini e diceva: volete che si coprano del manto della legalità questi carrozzini. No, o signori, noi siamo i nemici dei carrozzini, e noi li abbiamo uccisi; noi abbiamo uccisi, ripeto, i carrozzini coll'adottare il principio della libertà degli interessi, perchè non tornerà mai a conto al capitalista il farne; chi ha bisogno di danaro non sarà più obbligato di fare carrozzini; il carrozzino richiede il più delle volte l'intervento di due o tre persone; non si può fare da una persona sola, ed è questo uno dei motivi perchè il carrozzino costa molto di più di qualunque altro contratto usurario; uno vende, il sensale si interpone, ed un altro finge di comprare; tutti debbono lucrare su questo contratto a danno dell'infelice debitore. Egli è evidente che, quando si potrà stabilire liberamente l'interesse, si andrà direttamente ad un solo di questi tre, a quello cioè che ha il denaro, e questo si contenterà forse di prendere un interesse eguale e forse di qualche cosa maggiore di quello che lucrasse col carrozzino, ma sicuramente minore dell'attuale complessivo, del venditore simulato della merce, più del sensale del contratto usurario e di quello che simula il compratore.

Quindi, o signori, siamo noi che uccidiamo il carrozzino, che rendiamo impossibile quest'atto tanto immorale di alterare a segno la legge attuale che non ha potuto impedire e non ha impedito i carrozzini che sono fatti apertamente, noti a tutti in questa città, da persone conosciute da tutto il pubblico.

Chiedo al Senato perdono se faccio un passo sul terreno legale, ed osservo alla Commissione che quello che ha detto il mio collega intorno all'abolizione dell'articolo 1937 ricavasi dalla disposizione letterale dello stesso articolo, il quale è così concepito: « I contratti di merci od altre cose mobili che, sotto qualsiasi denominazione, risultassero fatte in frode della disposizione del precedente articolo, pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agli interessi permessi dalla legge, saranno dai giudici ridotti all'equità e potranno, secondo le circostanze, anche essere

annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura. »

Il precedente articolo è abolito, perchè è abolito il limite dell'interesse, non si può più fare un contratto in frode, perchè più ciò non esiste; dunque evidentemente, virtualmente l'articolo 1937 rimane abolito, nè si è bisogno di dirlo, poichè, ripeto, quest'articolo colpisce in diritto una disposizione che voi avete abolito, mi pare che più non può esservi dubbio che non vi sia *magistrato al mondo* che, in vista di questa legge, non lichiari abolita la disposizione dell'articolo 1937, come liceva l'onorevole mio collega.

MARTELLI. Parmi che dalle cose dette dal signor ministro debba risultare una conseguenza affatto contraria, poichè l'articolo 1937, che è nel titolo della vendita, parla di mutui simulati sotto il colore ed il nome di altri contratti, ed in conseguenza non si parla d'interessi espressamente stipulati a mente dell'articolo 1 del progetto. A parte i così detti carrozzini, sarebbe colpita da quell'articolo una vendita di merci fatta a prezzi esorbitanti, e si dovrebbe quindi ridurre a termini di equità, qualora risultasse che si volle sotto un tal colore simulare un mutuo ad interessi enormi.

Il mantenere in vigore questa disposizione influirebbe moltissimo sulla moralità della legge, la quale risparmierebbe molti contratti usurari, che per pudore niuno oserebbe di fare, richiedendo che i contratti esprimano la vera volontà dei contraenti, non servano di maschera alle frodi ed alle usure.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri ci ha più volte dichiarato che tale era pure la mente del Governo, cioè di lasciare tutta la libertà ai contraenti nel pattuire gl'interessi, ma di reprimere le frodi e le simulazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non capisco come l'ufficio centrale possa pretendere che si mantenga un articolo, il quale colpisce un atto fatto in frode d'una disposizione che il Senato ha abolito; e non capisco neppure come sarebbe logico, dopo aver abolito virtualmente l'articolo 1936, voi vogliate mantenere l'articolo 1937, che colpisce quello che si fa in frode del disposto del medesimo.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pinelli.

PINELLI. Aveva domandato la parola, perchè la mia opinione non mi sembrava essere d'accordo nè con quella del senatore De Ferrari, nè con quella del guardasigilli e del presidente del Consiglio.

Aveva domandata la parola per rilevare l'osservazione fatta dall'onorevole membro dell'ufficio centrale, che i contratti di cui si parla nell'articolo 1937 fossero contratti commerciali. Io aveva intenzione di fargli osservare che non potevano certamente tali contratti classificarsi fra i contratti commerciali; ciò posto, ne deriva che in questi contratti se vi è una stipulazione di un mutuo palliato, questi contratti cadono senza dubbio sotto la disposizione che regge i contratti in materia civile.

Venendo dunque a questi contratti, io non mi ac-

cordo con veruna delle opinioni dinanzi espresse, perchè io credo che la savia disposizione contenuta nel presente progetto di legge non forma che un'aggiunta alla disposizione dell'articolo 1937, che una modificazione in questo senso, che questi contratti, senza cessare di essere mutui palliati, se non sono redatti in iscritto devono essere colpiti di nullità. Per conseguenza non ritengo così chiara, così evidente quella abrogazione che secondo gli onorevoli presidente del Consiglio e guardasigilli avreste operata col vostro voto. Se questi contratti debbono essere ricondotti, per così dire, alla formalità dello scritto, bisogna che continuino ad essere regolati cogli articoli del Codice, perchè sono quelli appunto che si dichiaravano palliati; nè li dichiarano già mutui palliati unicamente per volontà del legislatore, ma per la loro propria natura.

Non vi è dunque abrogazione, effettivamente, non vi è che modificazione in questo senso che dove l'articolo 1937 li dichiarava *riducibili*, attualmente, se non vi esiste scritto, non produrranno verun effetto, ed in questa parte io mi accordo coll'opinione dell'onorevole guardasigilli; per conseguenza io non credo che sia il caso di fare alcuna dichiarazione, ma se si dovesse fare, crederei piuttosto che dovesse essere conforme al senso che ora deve presentare l'articolo così riformato.

Che cosa vi è d'abrogato in quest'articolo? Il tasso, il limite dell'interesse.

Osservò l'onorevole presidente del Consiglio che non si potrebbe dire che siano fatti in frode della legge questi contratti dal momento che è tolto questo limite.

Io ho l'onore di ripetere che bisogna distinguere la natura del contratto feneratizio, ed il limite che in questi contratti feneratizi la legge stabiliva: poteva essere contratto feneratizio, ma non eccedere la tassa dell'interesse: il Codice non dichiarava assolutamente nullo il contratto, lo dichiarava *riducibile*.

Ora vi sarà questo di più che saranno colpiti di nullità: nè da ciò vale come ne segua veruna di quelle enormi immoralità che sembrano avere sollevato lo sdegno su qualche banco.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che l'onorevole proopinante concordi col Ministero che l'articolo 1937 è virtualmente abrogato...

PINELLI. No, no!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anzi, pare che diceva non essere nemmeno necessaria alcuna dichiarazione per questa abrogazione.

PINELLI. Parei una dichiarazione nel senso contrario.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Egli però si preoccupava dei mutui palliati e diceva che, nonostante siasi proclamata la libertà della stipulazione degli interessi, possono ancora esservi dei mutui palliati per far frode alla disposizione che esige che gli interessi siano stipulati in iscritto.

Mi pare che per tranquillare l'onorevole preopinante su tale proposito dobbiamo distinguere due casi. O coi contratti dei quali si tratta si vuole far frode al limite dell'interesse, oppure alla forma della stipulazione. Se il contratto ha per iscopo di far frode al limite dell'interesse, d'ora in poi sarà lecito, ed a questo riguardo l'articolo 1937 che autorizza i giudici a ridarli è indubitamente abrogato.

O la frode è diretta contro la disposizione della legge che prescrive che gli interessi siano stipulati in iscritto, e allora non è necessario di mantenere la disposizione dell'articolo 1937, bastando il diritto comune, perchè secondo i principii di questo è nullo non solo ciò che è fatto contro la legge espressamente, ma anche ciò che è fatto contro la legge in modo palliato; quindi in qualunque senso la disposizione dell'articolo 1937 deve sempre tenersi per abrogata, e non è necessario di mantenerla.

Sembrami che l'onorevole Mameli non possa peranco persuadersi della verità di questa osservazione, e non mi stupisco, perchè egli ha emessa un'opinione contraria.

Per altro mi pare assai chiaro che questa frode non può più essere che, o contro il limite dell'interesse, o contro la forma dell'atto. Se è contro il limite dell'in-

teresse, diceva egregiamente l'onorevole presidente del Consiglio, l'articolo 1937 è totalmente abrogato non essendo concepito, tranne pel caso in cui si sia ecceduto come prevede l'articolo 1936.

Se la frode ha per oggetto la disposizione che prescrive che il contratto sia fatto per iscritto, è estraneo all'articolo 1937, e basta, perchè questa frode possa essere repressa dai tribunali, il principio del diritto comune, il quale ho avuto or non ha molto l'onore di ricordare al Senato.

MAMELI. Parlo sempre dei casi d'interesse stipulato, ma nella specie dell'articolo 1937 non ci è stipulazione d'interesse, poichè si parla di mutuo simulato sotto altra specie di contratto.

PRESIDENTE. Io credo che il Senato troverà opportuno che la questione sia rimandata a domani, essendo l'ora tarda ed essendovi ancora molto a dire. Oggi non si è potuto prima della seduta pubblica attendere negli uffizi alla nomina dei commissari per le leggi che sono ancora da esaminare.

Io pregherei il Senato di volere domani convenire negli uffizi non più tardi del tocco, onde poter aprire la seduta pubblica ad 1 ora 1½.

La seduta è levata alle ore 5 1½.